




Provincia di Modena

# Osservatorio Provinciale Appalti Pubblici Modena



Comune di Modena



**FOCUS SULL'ESECUZIONE  
DEL CONTRATTO**  
I COMPITI DEL RUP, ALL'ATTIVITÀ DEL  
DIRETTORE DEI LAVORI/DIRETTORE  
DELL'ESECUZIONE. IL SUBAPPALTO E IL  
SUB CONTRATTO. LA REDAZIONE DEL  
DUVRI E I PIANI RELATIVI ALLA SICUREZZA



CQS17015IT

Il sistema di gestione di questa organizzazione risulta conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 - Certificato n.CQS17015IT



**Studio Oliveri**  
CONSULENZE & PROGETTAZIONE

MODENA 9 APRILE 2018

*Ing. Accursio Pippo Oliveri*



**LE NUOVE DIRETTIVE APPALTI 2014**  
**G.U.U.E. 28-3-2014**  
**Entrata in vigore il 18-4-2014**  
**Recepimento entro il 18-4-2016**




**L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: I COMPITI DEL RUP, L'ATTIVITA DEL DIRETTORE DEI LAVORI/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE. IL SUBAPPALTO E IL SUB CONTRATTO. LA SICUREZZA**  
**DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56**



**Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017)**

**Art. 131. Entrata in vigore**

**1. Il presente decreto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.**




**Vanno distinti:**

**CONTRATTI PUBBLICI SOTTOPOSTI AL DLGS. 163/2006 (Procedure indette prima del 19 aprile 2016)**


**CONTRATTI PUBBLICI SOTTOPOSTI AL DLGS. 50/2016 ANTE CORRETTIVO (Procedure indette dal 19 aprile 2016)**

**CONTRATTI PUBBLICI SOTTOPOSTI AL DLGS. 50/2016 POST CORRETTIVO (Procedure indette dall'entrata in vigore del correttivo)**

# L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: I COMPITI DEL RUP, L'ATTIVITA DEL DIRETTORE DEI LAVORI/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE. IL SUBAPPALTO E IL SUB CONTRATTO. LA SICUREZZA



**n.220 articoli - n.25 allegati**



**IN ROSSO LE PARTI ABROGATE DEL DPR. 207/2010 DOPO LE LINEE GUIDA N.3 SUL RUP**



**Norme ancora vigenti fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016**  
**(Gli articoli non citati sono soppressi dal 19 aprile 2016)**

- ➔ **articoli da 14 a 43 (contenuti della progettazione);**
- ➔ **articoli da 60 a 96 (sistema di qualificazione delle imprese e SOA);**
- ➔ **articoli da 178 a 210 (scopo e forma della contabilità);**
- ➔ **articoli da 215 a 238 (collaudo);**
- ➔ **articoli da 343 a 356 (contratti da eseguire all'estero)**



## **Norme soppresse del regolamento che richiedono la revisione di schemi di contratti e capitolati**

- ➔ **Art. 105 - Lavori di manutenzione**
- ➔ **Art. 106 - Disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni dei lavori pubblici**
- ➔ **Art. 107 - Categorie di opere generali e specializzate - strutture, impianti e opere speciali**
- ➔ **Art. 108 - Condizione per la partecipazione alle gare**
- ➔ **Art. 109 - Criteri di affidamento delle opere generali e delle opere specializzate non eseguite direttamente**



## **Norme soppresse del regolamento che richiedono la revisione di schemi di contratti e capitolati**

- ➔Art. 137 - Documenti facenti parte integrante del contratto**
- ➔Art. 138 - Contenuto dei capitolati e dei contratti**
- ➔Art. 139 - Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'affidatario**
- ➔Art. 140 - Anticipazione**
- ➔Art. 141 - Pagamenti in acconto**
- ➔Art. 142 - Ritardato pagamento**
- ➔Art. 143 - Termini di pagamento degli acconti e del saldo**
- ➔Art. 144 - Interessi per ritardato pagamento**
- ➔Art. 145 - Penali e premio di accelerazione**
- ➔Art. 146 - Inadempimento dell'esecutore**





## **Norme soppresse del regolamento che richiedono la revisione di schemi di contratti e capitolati**

- ➔ **Art. 152 - Disposizioni e ordini di servizio**
- ➔ **Art. 153 - Giorno e termine per la consegna**
- ➔ **Art. 154 - Processo verbale di consegna**
- ➔ **Art. 155 - Differenze riscontrate all'atto della consegna**
- ➔ **Art. 156 - Consegna di materiali da un esecutore ad un altro**
- ➔ **Art. 157 - Riconoscimenti a favore dell'esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori**
- ➔ **Art. 163 - Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto**
- ➔ **Art. 164 - Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore**
- ➔ **Art. 165 - Sinistri alle persone e danni**
- ➔ **Art. 166 - Danni cagionati da forza maggiore**
- ➔ **Art. 167 - Accettazione, qualità ed impiego dei materiali**



**Norme soppresse del regolamento  
che richiedono la revisione di schemi di contratti e capitolati**

- ➔ **Art. 170 - Subappalto e cottimo**
- ➔ **Art. 175 - Lavori d'urgenza**



**Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**  
**CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**  
**STRUMENTI ATTUATIVI PREVISTI DAL CODICE E PUBBLICATI**

- 1.d.m. 24.5.2016 sui CAM (criteri ambientali minimi) per alcuni servizi e forniture;  
d.m. 11.1.2017 CAM per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili;  
d.m. 15.2.2017 CAM da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d'appalto [...];**
- 2.d.m. 17.6.2016 sui corrispettivi per i servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria;**
- 3.d.P.C.M. 10.8.2016 sulla cabina di regia**
- 4.Linee guide dell'ANAC n. 3/2016 sul RUP;**
- 5.Linee guide dell'ANAC n. 4/2016 in materia di procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;**
- 6.Linee guide dell'ANAC n. 5/2016, relative ai criteri di scelta dei commissari di gara e all'iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni aggiudicatrici;**
- 7.Linee guide dell'ANAC n. 6/2016 sull'indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), codice**
- 8. d.m. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10.11.2016 n. 248 sulle opere superspecialistiche ex art. 89, c. 11;**



## **Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI STRUMENTI ATTUATIVI PREVISTI DAL CODICE E PUBBLICATI**

- 1.d.m. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2.12.2016 (in GURI 25.1.2017), recante "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 codice" (IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2017);**
- 2.d.m. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2.12.2016 n. 263 (in GURI 13.2.2017), recante "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee", ex art. 24, c. 2 e 5, codice;**
- 3.Linee guida dell'ANAC n. 7/2017 per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house.**
- 4. il d.m. del Ministro dei beni culturali e ambientali per i lavori relativi a beni culturali ex artt. 146 e 147;**
- 5. il d.m. del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sui contenuti degli atti di programmazione di lavori, servizi e forniture ex art. 21;**




**Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**  
**CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**  
**STRUMENTI ATTUATIVI PREVISTI DAL CODICE IN ITINERE**

- 1. Linea guida dell'ANAC (su monitoraggio PPPC),**
- 2. Linea guida del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (sul direttore dei lavori e sul direttore dell'esecuzione del contratto);**
- 3. il d.m. del Ministro delle infrastrutture dei trasporti sui livelli della progettazione ex art. 23;**
- 4. il d.m. del Ministro dello sviluppo economico sul servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto;**
- 5. il d.m. del Ministro degli affari esteri recante le direttive generali per i contratti all'estero.**

L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: I COMPITI DEL RUP, L'ATTIVITA DEL DIRETTORE DEI LAVORI/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE. IL SUBAPPALTO E IL SUB CONTRATTO. LA SICUREZZA




FASI DEL CICLO DELL'APPALTO DI UN LAVORO PUBBLICO



# L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: I COMPITI DEL RUP, L'ATTIVITA DEL DIRETTORE DEI LAVORI/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE. IL SUBAPPALTO E IL SUB CONTRATTO. LA SICUREZZA



Gazzetta ufficiale europea n. L337/21 del 19 dicembre 2017 pubblicati i **regolamenti che fissano le nuove soglie comunitarie.**





**Art.100 Requisiti per l'esecuzione dell'appalto**  
E' data facoltà alle S.A. di richiedere particolari requisiti per l'esecuzione del contratto

**Art.101 Soggetti delle stazioni appaltanti**  
Funzioni del RUP, del D.L., del direttore operativo, dell'Ispettore di cantiere e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

**Art.102 Collaudo**  
Controllo del RUP e del D.E.C. in fase di esecuzione.  
Obbligo di Collaudo per i lavori e di verifica di conformità per servizi e forniture.  
Un D.M. definirà i casi (importi inferiori alle soglie comunitarie) in cui sarà possibile sostituire il collaudo e la verifica di conformità con un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal D.L. per i lavori e dal RUP per servizi e forniture

**Art.103 Garanzie definitive**  
Garanzia definitiva per la stipula del contratto  
Cauzione o garanzia fideiussoria per il pagamento della rata di saldo  
Polizza assicurativa per danni su impianti e opere anche preesistenti e per responsabilità civile per danni verso terzi  
Per lavori d'importo > a 2 volte la soglia comunitaria) polizza indennitaria decennale e polizza responsabilità civile verso terzi decennale

**Art.104 Garanzie per lavori di particolare valore**  
Contraente Generale o importo lavori > 100 milioni di €

**PARTE II**  
**TITOLO V**  
**ESECUZIONE**  
*(Artt.100-113)*

**Art.105 Subappalto**  
Subappalto non superiore al 30% dell'importo complessivo  
Non costituiscono subappalto le forniture. Obbligo indicazione terna subappaltatori se sono è necessaria una particolare specializzazione, per appalti d'importo pari o superiore alle soglie comunitarie.  
Pagamento diretto a subappaltatori che siano micro e piccole imprese; in caso di inadempimento dell'appaltatore; su richiesta del subappaltatore se la natura del contratto lo consente.  
Responsabilità del D.T. dell'impresa per il rispetto del Piano di sicurezza.  
C.E.L. con scorporo totale degli importi dei subappalti.

**Art.106 Modifica di contratti durante il periodo di efficacia**  
Le modifiche devono essere autorizzate dal RUP  
a) Le modifiche devono essere previste nella documentazione di gara  
b) lavori, servizi e forniture supplementari con condizioni;  
c) Varianti ex art.132, lett.a) con aggiunta di provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti senza alterazione della natura del contratto  
d) in caso di nuovo contraente in sostituzione dell'originario in casi particolari;  
e) se le modifiche non sono sostanziali.  
I contratti possono essere modificati anche in caso di errori e/o omissioni se il valore della modifica è < alle soglie comunitarie e < al 10% dell'importo contrattuale originario per servizi e forniture o 15% per lavori;



**Art.106 Modifica di contratti durante il periodo di efficacia**  
Proroga solo se prevista nel bando e nei documenti di gara.  
Variazioni del quinto d'obbligo imposte dalla S.A.  
Cessioni di credito  
Obblighi di comunicazione all'ANAC di varianti per soglie confermati le disposizioni previgenti.

**Art.107 Sospensione**  
Competenza del D.L. e del RUP (in casi specifici)  
Obblighi del RUP di comunicazione all'ANAC delle sospensioni superiori a 1/4 del tempo contrattuale complessivo (sanzionata l'omissione dall'ANAC da 50 a 250 € per giorno di ritardo)  
Proroghe su istanza dell'appaltatore  
Ultimazione dei lavori  
Per sospensioni illegittime si applica l'art. 1382 del c.c.  
Le disposizioni si applicano anche a servizi e forniture

**Art.108 Risoluzione**  
a) modifica sostanziale al contratto  
b) Superamento soglie prestazioni supplementari (50%)  
c) Superamento soglie errori progettuali  
d) appaltatore che avrebbe dovuto essere escluso per carenza dei requisiti generali ex art.80 comma 1 del Codice  
e) Violazione trattati UE  
Obbligo di risoluzione per intervenuta decadenza della SOA per false dichiar. provvedimento definitivo per misure di prevenzione o per condanne definitiva per reati ex art.80.  
Grave inadempimento dell'appaltatore  
Ritardo nell'esecuzione per negligenza dell'appaltatore

**PARTE II  
TITOLO V  
ESECUZIONE  
(Artt.100-113)**

**Art. 112. (Appalti e concessioni riservati)**  
le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

**Art.109 Recesso**  
La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previsto pagamento dell'eseguito.  
Confermate le procedure dell'articolo 134 del vecchio Codice esteso a servizi e forniture.

**Art. 110. (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione).**  
Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, del d.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria[...].  
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

**Art. 111. (Controllo tecnico, contabile e amministrativo)**  
Con decreto del M.I.T. da adottare entro 90 giorni, su proposta dell'ANAC, sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori e il direttore dell'esecuzione effettuano l'attività loro attribuita [...].  
2. Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento  
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, si applica l'articolo 216, comma 17.



**Art.100 Requisiti per l'esecuzione dell'appalto**  
E' data facoltà alle S.A. di richiedere particolari requisiti per l'esecuzione del contratto

**Art.101 Soggetti delle stazioni appaltanti**  
Funzioni del RUP, del D.L., del direttore operativo, dell'Ispettore di cantiere e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

**Art.102 Collaudo**  
Controllo del RUP e del D.E.C. in fase di esecuzione.  
Obbligo di Collaudo per i lavori e di verifica di conformità per servizi e forniture.  
Un D.M. definirà i casi (importi inferiori alle soglie comunitarie) in cui sarà possibile sostituire il collaudo e la verifica di conformità con un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal D.L. per i lavori e dal RUP per servizi e forniture





## **Art.103 Garanzie definitive**

**Garanzia definitiva per la stipula del contratto**

**Cauzione o garanzia fideiussoria per il pagamento della rata di saldo**

**Polizza assicurativa per danni su impianti e opere anche preesistenti e per responsabilità civile per danni verso terzi**

**Per lavori d'importo > a 2 volte la soglia comunitaria) polizza indennitaria decennale e polizza responsabilità civile verso terzi decennale**

## **Art.104 Garanzie per lavori di particolare valore**

**Contraente Generale o importo lavori > 100 milioni di €**



## **Art.105 Subappalto**

**Subappalto non superiore al 30%  
dell'importo complessivo**

**Non costituiscono subappalto le  
forniture. Obbligo indicazione terna  
subappaltatori se sono è necessaria una  
particolare specializzazione, per appalti  
d'importo pari o superiore alle soglie  
comunitarie.**

**Pagamento diretto a subappaltatori che  
siano micro e piccole imprese; in caso di  
inadempimento dell'appaltatore; su  
richiesta del subappaltatore se la natura  
del contratto lo consente.**

**Responsabilità del D.T. dell'impresa per  
il rispetto del Piano di sicurezza.**

**C.E.L. con scorporo totale degli importi  
dei subappalti.**



## **Art.106 Modifica di contratti durante il periodo di efficacia**

**Le modifiche devono essere autorizzate dal RUP**

- a) Le modifiche devono essere previste nella documentazione di gara**
  - b) lavori, servizi e forniture supplementari con condizioni;**
  - c) Varianti ex art.132, lett.a) con aggiunta di provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti senza alterazione della natura del contratto**
  - d) in caso di nuovo contraente in sostituzione dell'originario in casi particolari;**
  - e) se le modifiche non sono sostanziali.**
- I contratti possono essere modificati anche in caso di errori e/o omissioni se il valore della modifica è < alle soglie comunitarie e < al 10% dell'importo contrattuale originario per servizi e forniture o 15% per lavori;**

**Art.106 Modifica di contratti durante il periodo di efficacia**  
Proroga solo se prevista nel bando e nei documenti di gara.  
Variazioni del quinto d'obbligo imposte dalla S.A.  
Cessioni di credito  
Obblighi di comunicazione all'ANAC di varianti per soglie confermati le disposizioni previgenti.

**Art.107 Sospensione**  
Competenza del D.L. e del RUP (in casi specifici)  
Obblighi del RUP di comunicazione all'ANAC delle sospensioni superiori a 1/4 del tempo contrattuale complessivo (sanzionata l'omissione dall'ANAC da 50 a 250 € per giorno di ritardo)  
Proroghe su istanza dell'appaltatore  
Ultimazione dei lavori  
Per sospensioni illegittime si applica l'art. 1382 del c.c.  
Le disposizioni si applicano anche a servizi e forniture

**Art.108 Risoluzione**  
a) modifica sostanziale al contratto  
b) Superamento soglie prestazioni supplementari (50%)  
c) Superamento soglie errori progettuali  
d) appaltatore che avrebbe dovuto essere escluso per carenza dei requisiti generali ex art.80 comma 1 del Codice  
e) Violazione trattati UE  
Obbligo di risoluzione per intervenuta decadenza della SOA per false dichiar. provvedimento definitivo per misure di prevenzione o per condanne definitiva per reati ex art.80.  
Grave inadempimento dell'appaltatore  
Ritardo nell'esecuzione per negligenza dell'appaltatore

**PARTE II  
TITOLO V  
ESECUZIONE  
(Artt.100-113)**

**Art. 112. (Appalti e concessioni riservati)**  
le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

**Art.109 Recesso**  
La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previsto pagamento dell'eseguito.  
Confermate le procedure dell'articolo 134 del vecchio Codice esteso a servizi e forniture.

**Art. 110. (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione).**  
Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, del d.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria[...].  
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

**Art. 111. (Controllo tecnico, contabile e amministrativo)**  
Con decreto del M.I.T. da adottare entro 90 giorni, su proposta dell'ANAC, sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori e il direttore dell'esecuzione effettuano l'attività loro attribuita [...].  
2. Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento  
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, si applica l'articolo 216, comma 17.



## **Art.106 Modifica di contratti durante il periodo di efficacia**

**Proroga solo se prevista nel bando e nei documenti di gara.**

**Variazioni del quinto d'obbligo imposte dalla S.A.**

**Cessioni di credito**

**Obblighi di comunicazione all'ANAC di varianti per soglie confermati le disposizioni previgenti.**

## **Art.107 Sospensione**

**Competenza del D.L. e del RUP (in casi specifici)**

**Obblighi del RUP di comunicazione all'ANAC delle sospensioni superiori a 1/4 del tempo contrattuale complessivo (sanzionata l'omissione dall'ANAC da 50 a 250 € per giorno di ritardo)**

**Proroghe su istanza dell'appaltatore**

**Ultimazione dei lavori**

**Per sospensioni illegittime si applica l'art. 1382 del c.c.**

**Le disposizioni si applicano anche a servizi e forniture**





## **Art.108 Risoluzione**

- a) modifica sostanziale al contratto**
- b) Superamento soglie prestazioni supplementari (50%)**
- c) Superamento soglie errori progettuali**
- d) appaltatore che avrebbe dovuto essere escluso per carenza dei requisiti generali ex art.80 comma 1 del Codice**
- e) Violazione trattati UE**

**Obbligo di risoluzione per intervenuta decadenza della SOA per false dichiar. provvedimento definitivo per misure di prevenzione o per condanne definitiva per reati ex art.80.**

**Grave inadempimento dell'appaltatore  
Ritardo nell'esecuzione per negligenza dell'appaltatore**

**Art.**

le st  
dirit  
appa  
rises  
e a c  
scop  
prof  
svan  
nel c  
quan  
dei s  
da la  
svan







TE II  
LO V  
ZIONE  
00-113)

**Art.109 Recesso**  
La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previsto pagamento dell'eseguito.  
Confermate le procedure dell'articolo 134 del vecchio Codice esteso a servizi e forniture.

**Art. 110. (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione).**  
Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, del d.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria[...].  
L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria[...].

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

**Art. 112. (Appalti e concessioni riservati)**

Le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.

**Art. 111. (Controllo tecnico, contabile e amministrativo)**

Con decreto del M.I.T. da adottare entro 90 giorni, su proposta dell'ANAC, sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori e il direttore dell'esecuzione effettuano l'attività loro attribuita [...].

2. Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è, di norma, il responsabile unico del procedimento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, si applica l'articolo 216, comma 17.

# Art. 105 commi 1- 2 (CODICE dopo correttivo) Subappalto



## PRINCIPI GENERALI



1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice **di norma eseguono** in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, **fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d)**. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

## DEFINIZIONE



2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. ~~Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. [...]~~

## ESCLUSIONI DALLA DEFINIZIONE DI SUBAPPALTO



[..] Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

## LIMITI



[...] Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, **l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.**

**SUBAPPALTO D.LGS.50/2016 DOPO LE MODIFCHE DEL D.LGS. 56/2017**



**Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. (art.105, comma 2 CODICE)**

**ART.170 COMMA 5 del DPR 207/2010**

**5. Ai fini del presente articolo, le attività **ovunque espletate** ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del codice, sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l'appalto.**



**TAB. I - Lavorazioni di cui si compone l'intervento e requisiti solo esecuzione**

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (€)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
Strade, ponti, viadotti, ecc.	OG3	III	SI	549.392,06	51,73	Prevalente	Fino al 30%
Fognature, acquedotti, ecc.	OG6	II	SI	380.899,03	35,87	Scorporabile	Fino al 100%
Impianto di pubblica illuminazione, ecc.	OG10	I	SI	131.731,30	12,40	Scorporabile	Fino al 100%
<b>Totale</b>				<b>1.062.022,39</b>	<b>100,00%</b>		

- 1.1) Ai sensi dell'articolo 105, comma 2 del D.lgs 50/2016, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo e dunque pari a €318.606,72. Superando tale limite il concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti per le quote delle categorie scorporabili non subappaltate.



## Art. 3. COMMA 1, D.LGS 50/2016

**ggggg-undecies) «cottimo», l'affidamento della sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa subappaltatrice in possesso dell'attestazione dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'importo totale dei lavori affidati al cottimista e non all'importo del contratto, che può risultare inferiore per effetto dell'eventuale fornitura diretta, in tutto o in parte, di materiali, di apparecchiature e mezzi d'opera da parte dell'appaltatore.**



## Art. 118. PRIMA DEL NUOVO CODICE 163/2006 (SUBAPPALTO)

**2.L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:**

- 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;**
- 2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;**
- 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la **certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;****
- 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.).**



## Art. 105. PRIMA CORRETTIVO (SUBAPPALTO)


- 4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:**
- a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonché le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;**
  - b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;**
  - c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.**





## Art. 105. DOPO CORRETTIVO (SUBAPPALTO)

- 4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:**
- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;**
  - b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;**
  - c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;**
  - d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.**



# Art. 105 commi 2- 3 - 4 (dopo il correttivo)

## Subappalto



### OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE



[...] L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. [...]

### VARIAZIONI AL SUBAPPALTO E AUTORIZZAZIONE



[...] E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di ordine generale e speciale. [...]

### CATEGORIE DI FORNITURE E SERVIZI CHE NON SI CONFIGURANO COME SUBAPPALTO



a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;  
b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;  
c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani e nei comuni delle isole minori.  
c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

### PRESUPPOSTI PER L'AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO



a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;  
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;  
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;  
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

**Art. 105 commi 5 - 6 - 7 (dopo il correttivo)**  
**Subappalto**



**REGIME DELLE  
S.I.O.S.**



5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

**OBBLIGO DI  
INDICARE LA  
TERNA DI  
SUBAPPALTATORI**



6. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara.

**OBBLIGO DI  
INDICAZIONI  
NEGLI ATTI DI  
GARA**



6. [...] Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80.

**OBBLIGO DI  
DEPOSITO DEL  
CONTRATTO DI  
SUBAPPALTO**



7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80

**OBBLIGO DI  
INDICAZIONE  
PUNTUALE DELLE  
PRESTAZIONI IN  
SUBAPPALTO**



7. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.



## Art. 105 commi 8 - 9 - 10 Subappalto

**RESPONSABILITA'  
DELL'APPALTATORE  
E RESPONSABILITA'  
SOLIDALE  
ESCLUSIONI**



Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ex art.29 del d. lgs. 10/9/2003, n. 276. In caso di pagamento diretto del subappaltatore l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale.

**RESPONSABILITA'  
DELL'APPALTATORE  
E RESPONSABILITA'  
SOLIDALE  
ESCLUSIONI**



L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.T. per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E' responsabile in solido dell'osservanza da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per il subappalto. Trasmette la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17. Per i pagamenti la stazione appaltante acquisisce il DURC.

**RESPONSABILITA'  
DELL'APPALTATORE  
E RESPONSABILITA'  
SOLIDALE  
ESCLUSIONI**



Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 30 del Codice

**Art. 105 commi 11 - 12 - 13 - 14**  
**Subappalto**



**OBBLIGHI RUP DI  
COMUNICAZIONE  
ALLA DIREZIONE  
PROVINCIALE DEL  
LAVORO**



**11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.**

**SOSTITUZIONE  
DEI  
SUBAPPALTATORI**



**12. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.**

**CORRESPONSIONE  
DIRETTA DEL  
DOVUTO PER LE  
PRESTAZIONI  
ESEGUITE**



**13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:**


- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;**
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;**
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;**

**RIBASSO MAX 20% SUI  
PREZZI UNITARI  
DELL'AGGIUD. NE  
SICUREZZA E  
MANODOPERA  
VIGILANZA**



**L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso  $\leq 20\%$ . I costi della sicurezza e della manodopera, sono riconosciuti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il D.L., il C.S.E., ovvero il D.E.C. provvede alla verifica dell'effettiva applicazione.**

# APPALTI PUBBLICI IN REGOLA: DAL BANDO AL COLLAUDO



**Art. 105 commi 15 - 16 - 17 - 18**  
**Subappalto**



**CARTELLI DI  
CANTIERE E  
INDICAZIONE  
DEI  
SUBAPPALTORI**



Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

**VERIFICA DI  
CONGRUITÀ  
DELLA  
MANODOPERA  
NEL DURC**



IL DURC è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto.

**OBBLIGHI SUI  
PIANI DI  
SICUREZZA**



L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere (compatibilità dei POS). Nell'ipotesi di R.T. o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore di cantiere è responsabile del rispetto del piano.

**OBBLIGO  
DICHIARAZIONE  
SUSSISTENZA O  
MENO FORME DI  
CONTROLLO EX  
ART.2359 c.c.**



L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c.. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.





## **Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

### **CONTROLLI SUI SUBAPPALTI:**

**Il Direttore dei Lavori, con l'ausilio degli ispettori di cantiere, ove nominati, vigila sui subappalti e tutti i sub-contratti verificando:**

- **se le imprese subappaltatrici risultino autorizzate;**
- **se i dati dei sub-contratti, degli altri subcontraenti, siano stati correttamente comunicati alla stazione appaltante, controllando che sia i subappaltatori che i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;**
- **se le contestazioni dell'impresa affidataria sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore sia fondata e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'impresa affidataria, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione.**
- **se l'affidatario pratica, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento e che corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. (art.105, comma 14 del Codice).**

**Art. 105 commi 19 - 20 - 21 - 22**  
**Subappalto**



**DIVIETO  
SUBAPPALTO A  
CASCATA**



**19. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.**

**SUBAPPALTO  
R.T.  
SOCIETA' ANCHE  
CONSORTILI**



**20. Le disposizioni sul subappalto si applicano anche ai R.T. e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, ~~nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto~~; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata.**

**Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.**

**REGIONI E PROVINCE A  
STATUTO SPECIALE**



**21. E' fatta salva la facoltà per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell'ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento di retto dei subappaltatori.**

**C.E.L. E SCOMPUTO DEL  
VALORE E DELLA  
CATEGORIA DEL  
SUBAPPALTO**



**Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 4, lettera d), all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto.**

**C.E.L. SUBAPPALTATORI**



**I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.**



## **CEL emesso dal RUP con categorie diverse da quelle previste nella gara nel decreto correttivo (Art.86 Codice)**

**5-bis. L'esecuzione dei lavori è documentata dal certificato di esecuzione dei lavori redatto secondo lo schema predisposto dall' ANAC con le linee guida di cui all'articolo 83, comma 2. L'attribuzione, nel certificato di esecuzione dei lavori, delle categorie di qualificazione, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito. **Qualora il responsabile unico del procedimento riporti nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 213, comma 13, nel caso di comunicazioni non veritiere.****



- **Il Responsabile del Procedimento nei "Lavori"**
  - o **Ruolo, funzioni e compiti**
  - o **Il rapporto con gli altri soggetti del ciclo dell'appalto: Il Direttore dei Lavori; Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori; Le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi**
  - o **Il R.U.P. ed il ruolo nella sicurezza nei cantieri**



# RUOLO DEI SOGGETTI INTERESSATI DAL D.LGS.50/2016

**AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE**  
Garantisce il rispetto dei principi del Codice e segnatamente:  
- la correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente;  
- l'economicità e l'efficiente esecuzione dei contratti;  
- il rispetto delle regole della concorrenza.  
- Esercita attività di regolazione attraverso l'emanazione di linee guida, bandi-tipo, contratti tipo etc.)

## RUOLO DEI SOGGETTI INTERESSATI NELL'AMBITO DEL CICLO DELL'APPALTO DI LAVORI

**Responsabile  
Unico  
del Procedimento**

Sovrintende e Coordina tutto il ciclo di realizzazione dell'opera pubblica

Dirige la esecuzione dei contratti avvalendosi del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione, nonché dell'organo di collaudo, accertando il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Assicura il controllo sui livelli di qualità delle prestazioni (art.101 Nuovo Codice)

**PROGETTISTA  
E  
VERIFICATORE**

ASSICURANO CHE IL PROGETTO SIA REDATTO IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE  
AL PROGETTISTA L'ESCLUSIVA RESPONSABILITA' PER LE SCELTE PROGETTUALI E PER I METODI DI CALCOLO ADOTTATI

**DIRETTORE DEI  
LAVORI**

ASSICURA CHE L'ESECUZIONE DEI LAVORI AVVENGA IN CONFORMITA' AL PROGETTO ESECUTIVO, AL CONTRATTO ED ALLA NORMATIVA VIGENTE

**IMPRESA E DIRETTORE  
TECNICO**

ESEGUONO L'OPERA IN CONFORMITA' AL CONTRATTO ED ALLE DISPOSIZIONI DEL D.L.

**COLLAUDATORI**

Accertano la regolare esecuzione dell'opera e di tutte le procedure tecnico-amministrative ai fini del collaudo

# LA DISCIPLINA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI



## AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART.31 DEL CODICE

Alle stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni ed enti pubblici.

che sono tenute a individuare, secondo i propri ordinamenti uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento

Non si applica

Le funzioni del RUP negli appalti di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni Art.31

Si applica

SETTORI ORDINARI

SETTORI SPECIALI

Stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza o che operano in aggregazione



**D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dopo il D.Lgs. 56/2017  
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**

**Art. 31.**

**(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)**

- 1. Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti ~~nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento~~ individuano nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 21, co. 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in ~~programmazione~~, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della ~~programmazione~~, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.[...]**



**D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 dopo il D.Lgs. 56/2017  
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**

**Art. 31.**


**(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)**

- 1. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui ~~è nominato~~. è nominato; la sostituzione del RUP individuato nella programmazione di cui all'art. 21, co. 1, non comporta modifiche alla stessa.[...]**





# NOMINA DEL RUP PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI APPALTO O CONCESSIONE

## LINEE GUIDA RUP



LE FUNZIONI DI RUP NON POSSONO ESSERE ASSUNTE DAL PERSONALE CHE VERSA NELLE IPOTESI DI INCOMPATIBILITÀ DI AL COMMA 2 DELL'ART. 42 DEL CODICE, NÉ DAI SOGGETTI CHE SONO STATI CONDANNATI, ANCHE CON SENTENZA NON PASSATA IN GIUDICATO, PER I REATI PREVISTI NEL CAPO I DEL TITOLO II DEL LIBRO SECONDO DEL CODICE PENALE, AI SENSI DELL'ART. 35 BIS DEL D.LGS. 165/2001 (DA 314 al 335bis)







## Art.31 D. Lgs. n.50/2016

*Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.*

Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenuti.

L'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241 (modificato dall'art. 4 della l. 15/2005) dispone che "L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale"

*Il RUP, ai sensi della legge 241/90, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione [...] che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti. (Art.31 D.Lgs. 50/2016)*

E' nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato.

Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio.

L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato

Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso o nell'invito a presentare un'offerta.

Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare



La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualità della progettazione e della programmazione complessiva, può, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento.

**RUP  
(Art.31  
D.Lgs. 50/2016)**

Nel caso di appalti di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il RUP propone di conferire appositi incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara. (C.7)

La S.A. nell'ambito della formazione obbligatoria, organizza attività formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di RUP

a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale LL.PP. e di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;

b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;

c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;

d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;

e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;

f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;


g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;


i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

## ART.101 D.LGS.50/2016

1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.



Si avvale del D.E.C. (servizi o forniture) o del D.L. (lavori), del coordinatore per la sicurezza (lavori), nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo (lavori), del verificatore della conformità (servizi o forniture) e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.




**p) PROMUOVE L'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI E ACCERTA SULLA BASE DEGLI ATTI FORNITI DAL DIRIGENTE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE PREPOSTO ALLA STRUTTURA COMPETENTE, LA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI CHE GIUSTIFICANO L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE;**


**q) ACCERTA E CERTIFICA, SULLA BASE DEGLI ATTI FORNITI DAL DIRIGENTE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE PREPOSTO ALLA STRUTTURA COMPETENTE, LE SITUAZIONI DI CARENZA DI ORGANICO IN PRESENZA DELLE QUALI LE FUNZIONI DI COLLAUDATORE SONO AFFIDATE A SOGGETTI ESTERNI ALLA STAZIONE APPALTANTE;**

**r) RACCOGLIE, VERIFICA E TRASMETTE ALL'OSSERVATORIO DELL'A.N.AC. GLI ELEMENTI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI SUA COMPETENZA ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO PRESCRITTO DALL'ARTICOLO 213, COMMA 3, DEL CODICE;**

**s) RACCOGLIE I DATI E LE INFORMAZIONI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI SUA COMPETENZA E COLLABORA CON IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN RELAZIONE ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PRESCRITTI DALL'ARTICOLO 1, COMMA 32, DELLA LEGGE N. 190/2012 S.M.I.**









**LINEE GUIDA ANAC RUP  
FASE DI ESECUZIONE**

- t) RILASCIA IL CERTIFICATO DI PAGAMENTO, PREVIA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DELL’AFFIDATARIO E DEL SUBAPPALTATORE, ENTRO 7 GIORNI DALLA RICEZIONE DEL SAL DA PARTE DEL DIRETTORE DEI LAVORI, E LO INVIA ALLA STAZIONE APPALTANTE AI FINI DELL’EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE, CHE DEVE INTERVENIRE ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO OPPURE DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA FATTURA O DELLA RICHIESTA EQUIVALENTE DI PAGAMENTO QUALORA SUCCESSIVA ALLA DATA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO;**
- u) ALL’ESITO POSITIVO DEL COLLAUDO O DELLA VERIFICA DI CONFORMITÀ RILASCIA IL CERTIFICATO DI PAGAMENTO AI SENSI DELL’ART. 101, COMMA 4, PREVIA VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA DELL’AFFIDATARIO E DEL SUBAPPALTATORE;**



**LINEE GUIDA ANAC RUP  
FASE DI ESECUZIONE**

- v) RILASCIA ALL'IMPRESA AFFIDATARIA COPIA CONFORME DEL CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI EMESSO DAL DIRETTORE DEI LAVORI;**
- w) CONFERMA IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RILASCIATO DAL DIRETTORE DEI LAVORI NEI CASI IN CUI LA STAZIONE APPALTANTE NON ABBIA CONFERITO L'INCARICO DI COLLAUDO AI SENSI DELL'ART. 102, COMMA 2, DEL CODICE;**



- **Il Direttore dei Lavori**
  - o Ruolo, funzione e compiti
  - o Il D.L. ed il ruolo nella sicurezza nei cantieri (con e senza coordinatore per l'esecuzione dei lavori)
  - o La giurisprudenza in materia di responsabilità civile, penale ed amministrativa del D.L.



## Responsabilità civili, penali e amministrativo-contabili

### Art. 30. Codice

(Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)

- 1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. [...]**



## Responsabilità civili, penali e amministrativo-contabili

### Art. 30. Codice

(Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni)

- 8. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, [....] alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.**



**Responsabilità civili, penali e amministrativo-contabili  
Art. 101. Codice (Soggetti delle stazioni appaltanti)**

- 2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.**



**Art. 111. CODICE (Controllo tecnico, contabile e amministrativo)**

- 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell'ANAC, previo parere [...] sono approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l'attività di cui all'articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità.**





**Art. 130 Vecchio Codice.**

**1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto del presente codice affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.**

**Art.101 Nuovo Codice**

**3. Il direttore dei lavori, con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto.**



**Art. 101. CODICE (Soggetti delle stazioni appaltanti)**

- 3. [...] Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.**



# UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI

## Normativa di riferimento

- Codice dei contratti: artt. 101 e 111
- D.M. Infrastrutture e Trasporti - Linea guida (attualmente in consultazione)
- D.Lgs.81/2008: art. 89 - 145 (all.XV)

# LA DISCIPLINA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI



**Art. 130 VECCHIO CODICE**  
1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto del presente codice affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici **sono obbligate** ad istituire un ufficio di direzione dei lavori [...]

**UFFICIO DI DIREZIONE  
DEI LAVORI**  
(Art.101 CODICE)

**L'Istituzione dell'Ufficio  
della direzione dei  
lavori nel nuovo Codice  
non è obbligatoria**  
(art.101, c.3)

**UN DIRETTORE  
DEI LAVORI**

**UNO O PIU'  
ASSISTENTI**

**Art. 101 CODICE**  
Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.

**CON FUNZIONI DI  
DIRETTORE  
OPERATIVO**

**CON FUNZIONI DI  
ISPETTORE DI  
CANTIERE**



# UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI


## LINEE GUIDA IN ITINERE - DIREZIONE DEI LAVORI

Le attività del direttore dei lavori si sviluppano in momenti diversi e successivi, interessando non solo la fase esecutiva dell'opera, ma anche una fase preliminare. Quest'ultima si pone a monte dell'avvio della procedure di scelta del contraente, che, accanto all'avvenuta validazione del progetto da parte del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 26, comma 8, **presuppone anche la preventiva acquisizione da parte del medesimo Rup dell'attestazione del direttore dei lavori in merito:**

- a) **alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;**
- b) **alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;**
- c) **alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.**

Tale attestazione è rilasciata dal responsabile del procedimento nel caso in cui non sia stato ancora nominato il direttore dei lavori.

# LA DISCIPLINA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI





## RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE DEL PROFESSIONISTA

- **La legge stabilisce che le prestazioni del professionista devono essere sempre svolte con diligenza, prudenza e perizia**
- **La responsabilità può avere natura contrattuale (art. 1218 c.c.) ovvero extracontrattuale (art. 2043 c.c.). In entrambi i casi la responsabilità presuppone un nesso di causa ed effetto fra danno occorso e prestazione del professionista.**



## RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE DEL PROFESSIONISTA

### **Art. 1218 C.C. (Responsabilità contrattuale)**

**Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile**





## RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE DEL PROFESSIONISTA

### **Art. 2043 C.C. (Responsabilità extracontrattuale)**

**Qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.**

***Si configura generalmente nel rapporto fra professionista e terzi estranei al contratto (altri professionisti, appaltatori, ecc.)***



## RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE DEL PROFESSIONISTA

### Art. 2236 C.C.

**(Responsabilità limitata al dolo o colpa grave)**

**Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.**

- *Prestazioni che implicano la soluzione di problemi tecnici particolarmente difficili*
- *prestazioni urgenti che non consentono adeguato approfondimento da parte del professionista*
- *per i danni causati da negligenza imprudenza basta colpa lieve*



## RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE DEL PROFESSIONISTA

### Responsabilità limitata al dolo o colpa grave

- **onere probatorio della speciale difficoltà a carico del professionista**
- **onere probatorio danno da risarcire ( non corretta esecuzione prestazione o ritardo) a carico del Cliente**
- **responsabilità personale non sussiste vincolo di solidarietà con eventuali professionisti dello stesso studio**

**Per evitare di incorrere in tale responsabilità il professionista deve:**

- **rendere edotto il committente delle difficoltà sopravvenute e dei rischi conseguenti**
- **accertarsi che sia dimostrabile l'esistenza e il rilievo di problemi tecnici di particolare difficoltà**



## RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE DEL PROFESSIONISTA

### Art. 2237 C.C.

#### (Recesso del professionista)

**Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. Il prestatore d'opera può recedere dal contratto **per giusta causa**. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato **in modo da evitare pregiudizio al cliente**.**



## RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE DEL PROFESSIONISTA

### Natura dell'obbligazione del direttore dei lavori

L'obbligazione del Direttore Lavori a differenza di quella del Progettista è qualificata dalla giurisprudenza come un'obbligazione di mezzi e non di risultato.

*Tuttavia in certi casi gli obblighi del direttore sono talmente gravosi da annullare le differenze rispetto ad una tipica obbligazione di risultato.*



La direzione dei lavori: compiti, natura, organizzazione, responsabilità

## DIREZIONE DEI LAVORI E CORTE DEI CONTI


### DIRETTORE DEI LAVORI

Cassazione civile, Sez. unite - 26 marzo 1999 n. 188

- Il direttore dei lavori per la realizzazione di un'opera pubblica appaltata da un'Amministrazione comunale, in considerazione dei compiti e delle funzioni che gli sono devoluti, che comportano l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell'appaltatore e l'assunzione della veste di « agente », **deve ritenersi funzionalmente e temporaneamente inserito nell'apparato organizzativo della Pubblica amministrazione che gli ha conferito l'incarico, quale organo tecnico e straordinario della stessa, con la conseguenza che, con riferimento alla responsabilità per danni cagionati nell'esecuzione dell'incarico stesso, è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti.**



## La direzione dei lavori: compiti, natura, organizzazione, responsabilità





**La direzione dei lavori:  
compiti, natura,  
organizzazione,  
responsabilità**

**Direttore dei lavori  
Profili civilistici**

Art. 2229 cod. civ.: Il Direttore dei lavori come prestatore di opera intellettuale è tenuto ad un'obbligazione di mezzi e non di risultato.

Art. 2236 – E' responsabile per dolo o colpa grave nel caso di incarico particolarmente complesso, negli altri casi anche per colpa lieve

Il contratto per prestazione di opera intellettuale è regolato dall'art. 2230 e seguenti, se compatibili con la natura del rapporto.

Art. 2231-E' necessaria l'iscrizione all'albo  
Art. 2232 La regola è l'esecuzione personale - se si avvale di sostituti ed ausiliari è sotto la propria responsabilità

Art. 2237 – Recesso dall'incarico: il Committente può recedere per qualsiasi motivo, purché corrisponda al professionista le spese e paghi il compenso per l'opera svolta.

Il professionista può recedere solo per giusta causa ed ha diritto ad un compenso per l'opera svolta nei limiti dell'utilità della prestazione

**Art. 2236.**


**Responsabilità del prestatore di opera**  
Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.

**N.b.:** vale solo per l'imperizia  
errore inescusabile, ignoranza dei  
principi elementari





## La direzione dei lavori: compiti, natura, organizzazione, responsabilità





## La direzione dei lavori: compiti, natura, organizzazione, responsabilità

**LA COLPA**  
**Generica:** imperizia, imprudenza, negligenza  
**Specifica:** disapplicazione di norme (leggi, linee guida, protocolli)

Direttore dei lavori  
Profili penalistici  
Principali:  
Pubblico Ufficiale

Art. 314 c.p. peculato.  
1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.  
2. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Art. 476 ss. c.p. falso in atto pubblico (nei documenti e nelle certificazioni contabili, cfr. art. 180 dpr 207/2010)  
1. Il pubblico ufficiale [c.p. 357], che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.  
2. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso.

Art. 328 c.p. omissione di atti dell'ufficio.  
1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.  
2. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

**PRESUPPOSTI del fatto illecito e del reato**  
**A) elemento oggettivo:**  
condotta + nesso di causa + danno  
**B) elemento soggettivo:**  
dolo o colpa



**Cassazione civile (sez. II, sent. n. 8811 del 30 maggio 2003)**

**La questione della responsabilità ex art. 1669 cod. civ. per rovina o difetti dell'opera realizzata in forza di contratto di appalto, a carico di coloro che abbiano collaborato nella costruzione, sia nella fase di progettazione o dei calcoli relativi alla statica dell'edificio, che in quella di direzione dell'esecuzione dell'opera.**

**Art. 1669 cod. civ.**

**"Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia".**



**Cassazione civile (sez. II, sent. n. 8811 del 30 maggio 2003)**

**Il principio stabilito dalla sentenza: "In tema di appalto ed in ipotesi di responsabilità ex art. 1669 cod. civ. per rovina o difetti dell'opera, la natura extracontrattuale di tale responsabilità trova applicazione anche a carico di coloro che abbiano collaborato nella costruzione, sia nella fase di progettazione o dei calcoli relativi alla statica dell'edificio, che in quella di direzione dell'esecuzione dell'opera, qualora detta rovina o detti difetti siano ricollegabili a fatto loro imputabile".**



La direzione dei lavori: compiti, natura, organizzazione, responsabilità

## DIRETTORI OPERATIVI

### ART.101 c.4 D.Lgs. 50/2016

4. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

- a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
- b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
- c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
- d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
- f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
- h) direzione di lavorazioni specialistiche.




## La direzione dei lavori: compiti, natura, organizzazione, responsabilità **ISPETTORI DI CANTIERE**

### ART.101 c.5 D.Lgs. 50/2016

5. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

- a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
- b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
- c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
- d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- e) l'assistenza alle prove di laboratorio;
- f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;
- h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

# Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)





**Il Direttore dei Lavori:  
modalità di svolgimento  
delle funzioni di  
direzione e controllo  
tecnico, contabile e  
amministrativo  
dell'esecuzione del  
contratto (art. 111,  
comma 1, del Codice)**

**TITOLO I - IL DIRETTORE  
DEI LAVORI**

**CAPO I - PROFILI GENERALI**

- Art. 1. (Definizioni)
- Art. 2. (Incompatibilità)
- Art. 3. (Rapporti con altre figure)
- Art. 4. (Gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo)
- Art. 5. (Il coordinamento e la supervisione dell'ufficio di direzione lavori)

**CAPO II FUNZIONI E COMPITI NELLA FASE  
PRELIMINARE**

- Art. 6. (Attestazione dello stato dei luoghi)
- Art. 7. (La consegna dei lavori)

**Capo III FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI  
ESECUZIONE**

- Art. 8. (Accettazione dei materiali)
- Art. 9. (Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore)
- Art. 10. (Modifiche e varianti contrattuali)
- Art. 11. (Contestazioni e riserve)
- Art. 12. (Sospensione del rapporto contrattuale)
- Art. 13. (Gestione dei sinistri)
- Art. 14. (Funzioni e compiti al termine dei lavori)

**Capo IV**

**CONTROLLO AMMINISTRATIVO CONTABILE**

- Art. 15. (Attività di controllo amministrativo contabile)
- Art. 16. (I documenti contabili)
- Art. 17. (Strumenti elettronici di contabilità e contabilità semplificata)





## **Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

### **TITOLO II - IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI O FORNITURE**

#### **Capo I PROFILI GENERALI**

**Art. 18. (Rapporti tra direttore dell'esecuzione e RUP)**

**Art. 19. (Incompatibilità)**

**Art. 20. (Gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo)**

#### **Capo II**

#### **FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE**

**Art. 21. (L'attività di controllo)**

**Art. 22. (Avvio dell'esecuzione del contratto)**

**Art. 23. (Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore)**

**Art. 24. (Contestazioni e riserve)**

**Art. 25. (Modifiche e varianti contrattuali)**

**Art. 26. (Sospensione del rapporto contrattuale)**

**Art. 27. (Gestione dei sinistri)**

**Art. 28. (Funzioni e compiti al termine dell'esecuzione del contratto)**

**Art. 29. (Il controllo amministrativo-contabile)**



## **Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

**TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 30. (Abrogazioni)  
Art. 31. (Clausola di invarianza finanziaria)  
Art. 32. (Ulteriori disposizioni)  
Art. 33. (Entrata in vigore)**



**Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

**Art. 1 (Definizioni)**

**1. Ai fini delle presenti linee guida, si intende per:**

- a) "Autorità", l'Autorità Nazionale Anticorruzione, di seguito A.N.AC.;**
- b) "codice", il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici", e successive modificazioni;**
- c) "disposizioni di servizio", gli atti mediante i quali il responsabile unico del procedimento impartisce al direttore dei lavori e al direttore dell'esecuzione le istruzioni e indicazioni di cui al presente decreto;**
- d) "ordini di servizio", gli atti mediante i quali il responsabile unico del procedimento, il direttore dei lavori e il direttore dell'esecuzione impartiscono all'esecutore prescrizioni e indicazioni in ordine all'esecuzione delle prestazioni;**
- e) "RUP", il responsabile unico del procedimento.**



**Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

**Art. 2 (Incompatibilità)**

- 1. Al fine di evitare situazioni di incompatibilità, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165:**
  - a) al direttore dei lavori è precluso, dal momento dell'aggiudicazione e fino al collaudo, accettare nuovi incarichi professionali dall'esecutore;**
  - b) il direttore dei lavori, una volta conosciuta l'identità dell'aggiudicatario, deve segnalare l'esistenza alla stazione appaltante di rapporti intercorrenti con lo stesso, per la valutazione discrezionale, ai sensi dell'articolo 42, comma 4, del codice, dell'incidenza di detti rapporti sull'incarico da svolgere.**



**Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

**Art. 3 (Rapporti con altre figure)**

- 1. Il direttore dei lavori riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.**



**Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

**Art. 3 (Rapporti con altre figure)**

- 2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.**
- 3. Nel caso in cui il RUP impartisca un ordine di servizio all'esecutore che secondo il direttore dei lavori potrebbe compromettere la regolare esecuzione dell'opera, lo stesso direttore dei lavori deve comunicare per iscritto al RUP le ragioni del proprio dissenso e soltanto se quest'ultimo conferma la propria posizione il direttore dei lavori deve procedere conformemente alle istruzioni ricevute.**
- 4. Laddove l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia, ancorché coordinandosi con il direttore dei lavori.**



**Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

**Art. 4 (Gli strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo)**

- 1. Il direttore dei lavori impartisce all'esecutore le prescrizioni e le istruzioni necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare le motivazioni alla base dell'ordine e devono essere comunicati al RUP, nonché annotati nel giornale dei lavori. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve.**
- 2. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, nel tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione ai sensi dell'articolo 14, comma 4, gli ordini di servizio devono comunque avere forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza.**
- 3. Il direttore dei lavori redige il processo verbale di accertamento di fatti o di esperimento di prove e le relazioni per il RUP.**



**Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

**Art. 5**

**(Il coordinamento e la supervisione dell'ufficio di direzione lavori)**

- 1. I direttori operativi e gli ispettori di cantiere, ove nominati, collaborano con il direttore dei lavori nell'attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori individua anche di volta in volta le attività da delegare ai direttori operativi e agli ispettori di cantiere, coordinandone l'attività.**





**Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

**Art. 6**

**(Attestazione dello stato dei luoghi)**

- 1. Prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente il direttore dei lavori deve fornire al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito:**
  - a) all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;**
  - b) all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;**
  - c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.**
- 2. Tale attestazione è rilasciata dal RUP nel caso in cui il procedimento di affidamento dell'incarico di direttore dei lavori, ancorché abbia avuto inizio, non sia potuto addivenire a conclusione per cause impreviste e imprevedibili.**



**Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

**Art. 7**

**(La consegna dei lavori)**

- 1. Il direttore dei lavori, previa autorizzazione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, per le amministrazioni statali, non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto.**



**Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

**Art. 7**

**(La consegna dei lavori)**

- 2. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.**



**Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

**Art. 7**

**(La consegna dei lavori)**

- 3. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.**
- 4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati al comma 12. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 12.**



**Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

**Art. 7**

**(La consegna dei lavori)**

- 5. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 4, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.**
- 6. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.**
- 7. Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 il RUP ha l'obbligo di informare l'Autorità.**
- 8. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere:**



## **Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

### **Art. 7**

#### **(La consegna dei lavori)**

- a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;**
- b) l'indicazione delle aree, dei locali, e dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;**
- c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.**



**Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

**Art. 7**

**(La consegna dei lavori)**

- 9. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.**
- 10. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.**



**Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

**Art. 7**

**(La consegna dei lavori)**

- 11. Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile nei confronti della stazione appaltante del direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per fatto o colpa del medesimo, tale ritardo è valutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance, ove si tratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, all'atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna.**
- 12. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:**





**Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

## **Art. 7**

### **(La consegna dei lavori)**

**Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. [...]**



**Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

## **Art. 7**

### **(La consegna dei lavori)**

**[...] Oltre alle somme espressamente previste dal primo, secondo e terzo periodo, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo e secondo periodo, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del terzo periodo è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.**



**Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

## **Art. 7**

### **(La consegna dei lavori)**

- 13. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisoriale. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d'appalto lo preveda in relazione alla natura dei lavori da eseguire. In tal caso, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori.**



## **Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

### **Art. 7**

#### **(La consegna dei lavori)**

- 14. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.**



**Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

**Art. 8 (Accettazione dei materiali)**

- 1. Il direttore dei lavori provvede all'accettazione dei materiali, verificando che i materiali, i prodotti e i sistemi da porre in opera corrispondano alle prescrizioni prestazionali contenute nel progetto allegato al contratto e, in particolare, a quelle del capitolato speciale d'appalto, nonché ai contenuti dell'offerta, accertandone altresì la conformità, ove applicabile, a quanto disposto dalle pertinenti norme nazionali ed europee.**
- 2. Il direttore dei lavori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue altresì, obbligatoriamente, tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee e dal capitolato speciale d'appalto.**



**Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

**Art. 8 (Accettazione dei materiali)**

- 3. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. I materiali e i componenti possono essere messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.**



**Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

**Art. 8 (Accettazione dei materiali)**

- 4. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.**
- 5. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con spese a carico dell'esecutore.**



**Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

**Art. 9**

**(Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore)**

- 1. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:**
  - a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;**
  - b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;**
  - c) accerta le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;**
  - d) provvede alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.**





**Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

**Art. 9**

**(Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore)**

- 2. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dei lavori coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica di cui all'articolo 89, comma 9, del codice.**



**Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

**Art. 9**

**(Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore)**

**3. Il direttore dei lavori esegue le seguenti attività di controllo:**

- a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;**
- b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del codice;**
- c) verifica che l'esecutore abbia adempiuto a quanto di sua competenza in relazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;**
- d) determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 10, commi 6 e 7;**
- e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose, con le modalità descritte all'articolo 13;**



**Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

**Art. 9**

**(Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore)**

- f) redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:**
- 1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;**
  - 2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;**
  - 3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;**
  - 4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;**
  - 5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;**
- g) dà immediata comunicazione al RUP del verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 205, comma 1, del codice.**



**Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

**Art. 9**

**(Verifica del rispetto degli obblighi dell'esecutore e del subappaltatore)**

- 4. Il direttore dei lavori nei casi in cui svolga l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori effettua le segnalazioni di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche ai fini della comunicazione di tali provvedimenti all'Autorità.**



**Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

**Art. 10**

**(Modifiche e varianti contrattuali)**

- 1. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106 del codice. Con riferimento ai casi indicati dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice, il direttore dei lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.**



**Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

**Art. 10**

**(Modifiche e varianti contrattuali)**

- 2. Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del codice. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.**
- 3. In caso di variazioni al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.**



**Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

**Art. 10**

**(Modifiche e varianti contrattuali)**

- 4. Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga varianti in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.**



**Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

**Art. 10**

**(Modifiche e varianti contrattuali)**

- 5. Nei casi di eccedenza rispetto al limite del quinto sopra indicato, e a condizione che ricorrano i presupposti per le varianti ai sensi dell'articolo 106 del codice, la perizia di variante è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale. Il RUP deve darne comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del RUP si intende manifestata la volontà di accettare la variante complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.**





**Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

**Art. 10**

**(Modifiche e varianti contrattuali)**

- 6. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:**
- a) desumendoli dal prezzo della stazione appaltante o dai prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, del codice, ove esistenti;**
  - b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;**
  - c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.**



**Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

**Art. 10**

**(Modifiche e varianti contrattuali)**

- 7. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 6 risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.**
- 8. Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP.**



**Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

**Art. 11 (Contestazioni e riserve)**

- 1. Il direttore dei lavori comunica al RUP eventuali contestazioni dell'esecutore su aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori. In tali casi, il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia; all'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della relativa sottoscrizione nei tempi e nei modi di cui ai commi 3, primo periodo, e 5. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'esecutore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.**



**Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

**Art. 11 (Contestazioni e riserve)**

- 2. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.**
- 3. Se l'esecutore firma il registro di contabilità con riserva, il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore; in mancanza il direttore dei lavori è responsabile per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante deve riconoscere all'esecutore. Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.**



**Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

**Art. 11 (Contestazioni e riserve)**

- 4. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.**



**Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

**Art. 11 (Contestazioni e riserve)**

- 5. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.**



**Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

**Art. 12**

**(Sospensione del rapporto contrattuale)**

- 1. In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del codice, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.**
- 2. Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice sia quantificato sulla base dei seguenti criteri:**



**Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

**Art. 12**

**(Sospensione del rapporto contrattuale)**

- a) i maggioroneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione;**
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;**
- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;**





**Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

**Art. 12**

**(Sospensione del rapporto contrattuale)**

- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.**
- 3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.**



**Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

**Art. 12**

**(Sospensione del rapporto contrattuale)**

- 4. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede ai sensi dell'articolo 11, comma 4, primo periodo.**
- 5. Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non contemplate all'articolo 107 del codice.**



**Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

**Art. 13 (Gestione dei sinistri)**

- 1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa:
  - a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;**
  - b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.****



**Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

**Art. 13 (Gestione dei sinistri)**

- 2. L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Al fine di determinare l'eventuale risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultima, accertando:**
- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;**
  - b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;**
  - c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;**
  - d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;**
  - e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.**



**Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

**Art. 13 (Gestione dei sinistri)**

**Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.**



**Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

**Art. 14**

**(Funzioni e compiti al termine dei lavori)**

- 1. Ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del codice, il direttore dei lavori cura, al termine dei lavori, l'aggiornamento del piano di manutenzione di cui all'articolo 102, comma 9, lettera b), del codice.**
- 2. Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.**



**Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice)**

**Art. 14**

**(Funzioni e compiti al termine dei lavori)**

**3. In sede di collaudo il direttore dei lavori:**

- a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;**
- b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;**
- c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.**

**4. Il direttore dei lavori rilascia il certificato di regolare esecuzione nei casi e nei termini di cui all'articolo 102, comma 2, del codice.**



- **Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori**
  - **Ruolo funzione e compiti negli appalti di lavori pubblici**
  - **I rapporti con il Direttore dei Lavori e con il R.U.P.**







## Art. 101. CODICE DEI CONTRATTI (Soggetti delle stazioni appaltanti)

**6. Per le funzioni del **coordinatore per l'esecuzione dei lavori** si applica l'articolo 92 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008.**

# LA DISCIPLINA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI



# LA DISCIPLINA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI





## Rapporti tra il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

- ➔ **Art. 80, c.5 lett. f) - Motivo di esclusione:** l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che **comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;**
- ➔ **Art.97, c.6 - Inammissibilità giustificazioni per oneri di sicurezza:** Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. **Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.** La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
- ➔ **Art.23, c.11. - Somme a disposizione e disponibilità finanziarie -** **Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima.**



## Rapporti tra il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

- ➔ **Art.23 c.15 - DUVRI** - Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; **le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008**; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilità energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche.
- ➔ **Art.101 c.1.- C.S.E. ausiliario del RUP** - La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.



## Rapporti tra il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

➔ **Art.101 c.1.- Funzioni del C.S.E. rinvio al Decreto 81/2008 - 6. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92 comma 1\* del decreto legislativo n. 81 del 2008.**

*\*1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:*

- a) **verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;***
- b) **verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;***
- c) **organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;***
- d) **verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;***
- e) **segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da comunicazione dell'inadempimento alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;***
- f) **sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.***



## Rapporti tra il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

- **Art.105 c.17.- Subappalto e responsabilità** - I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
- **Art.113 c.1 - Oneri tecnici e somme a disposizione.** Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.



## Rapporti tra il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ALLEGATO XV D.lgs 81/2008

- ➔ **4.1.2.** Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per le quali non é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV Capo I, del presente decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.
- ➔ **4.1.3.** La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.
- ➔ **4.1.4.** I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
- ➔ **4.1.5.** Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.





## Art. 101. Nuovo Codice (Soggetti delle stazioni appaltanti)

1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. **Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.**
  
3. [...] Al **direttore dei lavori** fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché: [...]
  - d) **svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.**
  
- [...]
  
6. **Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008.**



## LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

### ART.90 - D.Lgs. 81/2008

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al **comma 1** avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.

### ART.15 - D.Lgs. 81/2008

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione,.....;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo .....
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione,.....;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari .....
- n) L'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, .....
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti,.....



## DELEGABILITA' DELL'OBBLIGO DI PREDISPOSIZIONE DEL DUVRI

### Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

.....

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

**LA PREDISPOSIZIONE DEL DUVRI** negli Enti pubblici spetta al Dirigente responsabile del contratto, al quale spettano i poteri di gestione o il funzionario non avente qualifica dirigenziale nei casi in cui sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa


**La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.** La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo da prevedere nel modello organizzativo.

**DELEGA DI  
FUNZIONI**  
(Art.16 D.Lgs.81/2008)

Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.


- a) deve risultare da atto scritto recante data certa
- b) il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
- c) deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
- d) deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate
- e) la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto

# LA DISCIPLINA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI






## LA STRUTTURA DEL D.LGS. 9 APRILE 2008 N.81






# LA STRUTTURA DEL D.LGS. 9 APRILE 2008 N.81



# I A DISCIPLINA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI


**NOTA BENE** nei costi della sicurezza da inserire o meno all'interno del P.S.C. (DUVRI) non rientrano i cosiddetti "costi generali", cioè tutto quanto fa riferimento all'ambito applicativo del D.Lgs. 81/2008 (oltre il titolo IV) delle singole imprese esecutrici (ad esempio i DPI, la formazione, l'informazione, la sorveglianza sanitaria, le spese amministrative, ecc.). **TALI COSTI INVECE DOVRANNO ESSERE INDICATI DALL'OPERATORE ECONOMICO IN FASE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.**



**COSTI DELLA SICUREZZA DA INDICARE NEI BANDI NEL CASO DEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI**



## I documenti della sicurezza Allegato XV - D.Lgs81/2008






# LA DISCIPLINA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI



## SCHEMA DEI RAPPORTI TRA I VARI SOGGETTI E RELATIVI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE DEI PIANI



# LA DISCIPLINA IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI



**Qualificazione a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondata sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati. (Art.27 D.Lgs.81/2008)**

Idoneità imprese e lavoratori autonomi <b>forniture e servizi</b>	<b>Idoneità tecnico-professionale</b> Art,90 comma 9 lett.a D.Lgs. 81/2008	
	All.XVII - imprese nel settore dei <b>lavori</b>	All.XVII - lavoratori autonomi nel settore dei <b>lavori</b>
<p>1) <b>acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;</b></p> <p>2) <b>acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;</b></p>	<p>a) iscrizione CCIA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto</p> <p>b) DVR o Autocertificazione</p> <p>c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali</p> <p>d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori</p> <p>e) nomina del RSPP, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario</p> <p>f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza</p> <p>g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo</p> <p>h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo</p> <p>i) DURC</p> <p>l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.LGS 81/2008</p>	<p>a) iscrizione CCIA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto</p> <p>b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali</p> <p>c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione</p> <p>d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal decreto legislativo 81/2008</p> <p>e) DURC</p>



## RESPONSABILITA' COORDINATORE SICUREZZA

### Reato di concorso in omicidio colposo

**CASO:** un marmista incaricato della posa del rivestimento di una scala, mentre trasportava una lastra di marmo, lungo la medesima, in collaborazione con altro lavoratore, scivolava riportando gravi lesioni che poi hanno portato alla morte dello stesso. Nel procedimento penale venivano contestate:

- o Al datore di lavoro, il fatto di non aver installato idonei parapetti di protezione;
- o Al committente di non aver valutato adeguatamente il PSC;
- o Al coordinatore di aver redatto un piano di sicurezza e coordinamento privo dei requisiti – non aver provveduto alle verifiche sull'operato dell'impresa e dei lavoratori autonomi e delle disposizioni contenute nel PSC – non aver verificato l'idoneità del POS – non aver curato la cooperazione e il coordinamento fra impresa e lavoratori autonomi – non aver contestato all'impresa e lavoratori autonomi la mancanza degli apprestamenti di sicurezza – non aver provveduto alla sospensione dell'attività pur evidente il pericolo per l'assenza dei parapetti.



## RESPONSABILITA' COORDINATORE SICUREZZA Reato di concorso in omicidio colposo

**Il Tribunale aveva dichiarato tutti gli imputati responsabili del reato loro ascritto e la Corte d'Appello aveva confermato il giudizio di condanna del coordinatore sulla base delle seguenti argomentazioni e mancanze:**

- **Segnalare al committente o al responsabile dei lavori l'inosservanza delle norme che stabiliscono gli obblighi dei lavoratori autonomi, le misure generali di tutela e gli obblighi dei datori di lavoro;**
- **Proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;**
- **Dare comunicazione dell'inadempienza del committente o del responsabile dei lavori che non adotti alcun provvedimento alla Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro;**
- **Sospendere**, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti.

**L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: I COMPITI DEL RUP, L'ATTIVITA DEL DIRETTORE DEI LAVORI/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE. IL SUBAPPALTO E IL SUB CONTRATTO. LA SICUREZZA**



**EQUIPOLLENZA TRA FASI PREVENTIVA E CONSUNTIVA**

**SEDE PREVENTIVA**



**SEDE CONSUNTIVA**

**PROGETTO**



**CANTIERE**

**COMPUTO METRICO**



**LIBRETTO DELLE MISURE**


**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**



**REGISTRO DI CONTABILITA'**




## L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE NEL NUOVO CODICE





## L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE NEL NUOVO CODICE



- I tre livelli di progettazione sono da considerarsi quali **“successivi approfondimenti tecnici”** (D.Lgs.50/2016, art. 23, comma 1) che **“costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità”** (DPR 207/2010, art. 15, comma 2).
- Il progetto, influenza:
  - il contenuto del bando di gara
  - la qualificazione dei concorrenti
  - i requisiti da richiedere ai soggetti affidatari dei servizi di ingegneria
  - i sistemi di realizzazione dei lavori pubblici
  - i sistemi di scelta del contraente
  - i criteri di aggiudicazione
  - la composizione dei seggi di gara e delle commissioni giudicatrici
  - le varianti
  - il contenzioso nella fase esecutiva
  - i piani di sicurezza ed il subappalto.

# DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI UN LAVORO PUBBLICO







## VARIANTI IN CORSO D'OPERA ILLEGITTIMA? L'EVENTUALE SOSPENSIONE DEI LAVORI E' ANCH'ESSA ILLEGITTIMA

**LODI ARBITRALI Roma - Lodo 04/03/2009 n. 38/2009**

**L'amministrazione deve assicurare all'impresa per tutta la durata dell'appalto la possibilità di eseguire tempestivamente i lavori: la necessità di introdurre varianti, non determinata da cause oggettivamente imprevedibili al momento della progettazione iniziale comporta obbligo risarcitorio a carico dell'amministrazione. Deve pertanto ritenersi riferibile alla P.A. la sospensione al fine di ottenere l'approvazione di una perizia di variante su un progetto predisposto dall'amministrazione appaltante, al riguardo deve ritenersi illegittima la sospensione, laddove riferibile a comportamenti della P.A., determinata dall'esigenza di approntare una perizia di variante e suppletiva per omessa preventiva verifica del progetto in relazione al terreno ed al sottosuolo e per omessa previsione di opere necessarie.**



## VARIANTI IN CORSO D'OPERA ILLEGITTIMA? L'EVENTUALE SOSPENSIONE DEI LAVORI E' ANCH'ESSA ILLEGITTIMA

**LODI ARBITRALI Roma - Lodo 17/06/2008 n. 75/2008**

**L'obbligazione progettuale non può essere surrettiziamente traslata in capo all'appaltatore e tanto meno una simile traslazione può derivare da una dichiarazione resa in sede di gara dall'Impresa in ordine all'adeguatezza del progetto. Tale dichiarazione, come chiarito dalla giurisprudenza, ha unicamente valore di scienza e non può nemmeno considerarsi come assunzione di paternità della progettazione, né tantomeno costituisce una dichiarazione negoziale di esclusione di responsabilità per inadempimento degli obblighi in materia di progettazione (Coll. Arb. 25/10/2005 n. 56). Sul punto si è da tempo espressa anche l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici con deliberazione del 6/6/2001, n. 236, avente ad oggetto le "clausole in materia di progettazione e relativa responsabilità a carico delle imprese", nella quale ha chiarito che "qualunque previsione che sposti sull'impresa appaltatrice l'assunzione di responsabilità circa la corretta redazione del progetto esecutivo (...) costituisce clausola tamquam non esset".**



## Nuovo Codice ARt.106 - D.Lgs.50/2016

1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità **devono essere autorizzate dal RUP** con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti [...]:



## INEVITABILI LE VARIANTI IN CORSO D'OPERA?

**Norma numero** : UNI 10722-1:2007

**Titolo** : Edilizia - Qualificazione e verifica del progetto edilizio di nuove costruzioni - Parte 1: Principi, criteri generali e terminologia

**ICS** : [[91.040.01](#)]

**Stato** : IN VIGORE

**Commissioni Tecniche** : [[Prodotti, processi e sistemi per l'organismo edilizio](#)]

**Data entrata in vigore** : 18 ottobre 2007

**Data ritiro** :

**Sommario** : La norma fornisce i criteri per perseguire la conformità fra il progetto dell'opera e il quadro di esigenze poste alla base dell'intervento e costituisce una guida alla definizione e all'attuazione del processo di qualificazione e verifica del progetto edilizio. Si applica a progetti nel settore degli interventi edilizi di nuova costruzione, indipendentemente dalla natura del committente, dalla dimensione, dalla destinazione funzionale e dalla natura delle fonti di finanziamento dell'opera finale.



## INEVITABILI LE VARIANTI IN CORSO D'OPERA?

- **UNI 10722-1, punto 7** (Qualificazione e controllo del progetto edilizio e nuove costruzioni):
  - «A differenza di altri contesti produttivi la redazione del progetto si muove in edilizia in un contesto di prevalente incertezza e incompletezza dei dati dove alla sintesi di ogni scelta, deve precedere l'analisi delle possibili alternative e seguire sempre la verifica dell'alternativa selezionata»
- A fronte di tale incertezza deve ammettersi la possibilità di introdurre variazioni in fase di progettazione e in corso d'opera
- **Art.16, co.1, lett.b), dPR 207/2010:**
  - **Il quadro economico deve comprendere somme per «spese impreviste»**



## ANALISI ISTRUTTORIA DI UNA VARIANTE

**La fattispecie di variante è correttamente giustificata e classificata ex art.106 del codice?**

- Le circostanze devono essere comprovate con la ricostruzione dei fatti (giornale dei lavori, verbali di sospensione, contabilità e contratto, interlocutorie, pareri enti, validazione del progetto, elementi di valutazione offerte, indagini preliminari, ecc.)

**La variante ha natura sostanziale ?**

- Esaminare criticamente il quadro comparativo

**La variante può nascondere un errore di progetto ?**

- Valutare la adeguatezza della progettazione, le prescrizioni del verificatore, la completezza delle indagini preliminari, ecc.)

**La variante é compatibile con il contenzioso ?**

- Vi sono domande già soddisfatte in collegi consultivi, accordi o transazioni ?
- Vi sono domande già soddisfatte in precedenti varianti ?

**La variante e l'andamento anomalo dei lavori**

- Si può escludere la necessità di altre varianti ?
- Valutare il numero di varianti già adottate

**Le procedure e i tempi della variante sono stati rispettati ?**

**Valutare il tempo di redazione/autorizzazione/approvazione della variante**

**Esaminare i tempi del reg. interno della stazione appaltante**



## Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

### Le novità in materia di progettazione e di verifica della progettazione

#### Art. 23. NUOVO CODICE

(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare:
  - a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
  - b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
  - c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
  - d) un limitato consumo del suolo;
  - e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
  - f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
  - g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
  - h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
  - i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
  - l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.



## Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

### Le novità in materia di progettazione e di verifica della progettazione

#### Art. 23. NUOVO CODICE

(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). **Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualità tra i progettisti. L'uso dei metodi e strumenti elettronici può essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato.** Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica sono definiti le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. L'utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all'articolo 38.





**Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**

**CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**


**Le novità in materia di progettazione e di verifica della progettazione**

**Art.6 Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti in consultazione  
(Tempi di introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per  
l'edilizia e le infrastrutture)**


**1. Le stazioni appaltanti richiedono, in via obbligatoria, l'uso dei metodi e degli strumenti elettronici di cui all'articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici secondo la seguente tempistica:**

- a) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 100 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2019;**
- b) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2020;**
- c) per i lavori complessi relativi a opere di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2021;**
- d) per le opere di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, a decorrere dal 1° gennaio 2022;**
- e) per le opere di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2023;**
- f) per le nuove opere di importo a base di gara inferiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.**


# L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: I COMPITI DEL RUP, L'ATTIVITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE. IL SUBAPPALTO E IL SUB CONTRATTO. LA SICUREZZA



# L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: I COMPITI DEL RUP, L'ATTIVITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE. IL SUBAPPALTO E IL SUB CONTRATTO. LA SICUREZZA




# L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: I COMPITI DEL RUP, L'ATTIVITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE. IL SUBAPPALTO E IL SUB CONTRATTO. LA SICUREZZA






## L'ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE



**Art. 23, CODICE: “2. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall’articolo 24.**

# L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: I COMPITI DEL RUP, L'ATTIVITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE. IL SUBAPPALTO E IL SUB CONTRATTO. LA SICUREZZA



# L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: I COMPITI DEL RUP NELLA FASE DI PROGETTAZIONE LINEE GUIDA ANAC

## DIRETTORE DEI LAVORI PUBBLICI

RUP NELLA FASE DI PROGETTAZIONE LINEE GUIDA ANAC

- a) PROMUOVE, SOVRINTENDE E COORDINA LE INDAGINI E GLI STUDI PRELIMINARI IDONEI A CONSENTIRE LA DEFINIZIONE DEGLI ASPETTI DI CUI ALL'ART. 23, COMMA 1, DEL CODICE;
- b) PROMUOVE L'AVVIO DELLE PROCEDURE DI VARIANTE URBANISTICA;
- c) SVOLGE LE ATTIVITÀ NECESSARIE ALL'ESPLETAMENTO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI, CURANDO GLI ADEMPIMENTI DI PUBBLICITÀ DELLE RELATIVE DELIBERAZIONI E ASSICURANDO L'ALLEGAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA TENUTASI SUL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA POSTO A BASE DELLE PROCEDURE DI APPALTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI;
- d) INDIVIDUA I LAVORI DI PARTICOLARE RILEVANZA SOTTO IL PROFILO ARCHITETTONICO, AMBIENTALE, PAESAGGISTICO, AGRONOMO E FORESTALE, STORICO ARTISTICO, CONSERVATIVO O TECNOLOGICO ACCERTANDO E CERTIFICANDO, SULLA BASE DEGLI ATTI FORNITI DAL DIRIGENTE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE PREPOSTO ALLA STRUTTURA COMPETENTE, L'EVENTUALE PRESENZA, NEGLI INTERVENTI, DELLE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
  - 1. UTILIZZO DI MATERIALI E COMPONENTI INNOVATIVI;
  - 2. PROCESSI PRODUTTIVI INNOVATIVI O DI ALTA PRECISIONE DIMENSIONALE E QUALITATIVA;
  - 3. ESECUZIONE IN LUOGHI CHE PRESENTANO DIFFICOLTÀ LOGISTICA O PARTICOLARI PROBLEMATICHE GEOTECNICHE, IDRAULICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI;
  - 4. COMPLESSITÀ DI FUNZIONAMENTO D'USO O NECESSITÀ DI ELEVATE PRESTAZIONI PER QUANTO RIGUARDA LA LORO FUNZIONALITÀ;
  - 5. ESECUZIONE IN AMBIENTI AGGRESSIVI;
  - 6. NECESSITÀ DI PREVEDERE DOTAZIONI IMPIANTISTICHE NON USUALI;
  - 7. COMPLESSITÀ IN RELAZIONE A PARTICOLARI ESIGENZE CONNESSE A VINCOLI ARCHITETTONICI, STORICO- ARTISTICI O CONSERVATIVI;
  - 8. NECESSITÀ DI UN PROGETTO ELABORATO IN FORMA COMPLETA E DETTAGLIATA IN TUTTE LE SUE PARTI, ARCHITETTONICA, STRUTTURALE E IMPIANTISTICA
- e) PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE, VERIFICA LA POSSIBILITÀ DI RICORRERE ALLE PROFESSIONALITÀ INTERNE IN POSSESSO DI IDONEA COMPETENZA OPPURE PROPONE L'UTILIZZO DELLA PROCEDURA DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE O DEL CONCORSO DI IDEE



**Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**

**CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**

**Le novità in materia di progettazione e di verifica della progettazione**

**Art. 23. NUOVO CODICE**

**(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)**

- 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il decreto di cui al primo periodo è, altresì, determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 4.**





**Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**

**CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**

**Le novità in materia di progettazione e di verifica della progettazione**

**Art. 23. CODICE**

**(Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di  
lavori nonché per i servizi)**

**3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.**



**Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**

**CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**

**Le novità in materia di progettazione e di verifica della progettazione**

**Art. 216. CODICE**

**(Disposizioni transitorie e di coordinamento)**

- 4. [...] Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3-bis, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.[...]**



**Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**

**CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**

**Le novità in materia di progettazione e di verifica della progettazione**

**Art. 216. CODICE**

**(Disposizioni transitorie e di coordinamento)**

- 4. [...] Fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, l'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.**



## PRINCIPI GENERALI SULLE VARIANTI

**Un'obbligazione può considerarsi adempiuta solo nel caso in cui essa sia eseguita in conformità alle prescrizioni contrattuali.**

**Per cui,**

**da un lato, l'appaltatore è tenuto a dare corso all'esecuzione del lavoro nel rispetto delle indicazioni contrattuali e progettuali;**

**dall'altro, il committente, in linea di principio, non potrebbe in alcun modo pretendere dall'appaltatore l'esecuzione di prestazioni non coincidenti con quelle dedotte in contratto.**



## PRINCIPI GENERALI SULLE VARIANTI

**Contemperare il principio generale della vincolatività del contenuto del contratto di appalto con la necessità di riconoscere la possibilità per il committente di introdurre variazioni al contratto originario, per assicurarne la rispondenza alle finalità cui lo stesso contratto è preordinato.**



## PRINCIPI GENERALI SULLE VARIANTI

**La disciplina delle varianti stabilisce in quali casi e con quali limiti sia possibile introdurre varianti in corso d'opera, ed è finalizzata:**

- a) alla tutela degli interessi del committente (che deve essere messo in condizioni di poter richiedere all'appaltatore le eventuali modifiche al contratto rese necessarie, al fine di garantirne una più puntuale rispondenza alle finalità a cui la stessa è preordinata);**
- b) ed alla tutela dell'interesse dell'appaltatore a che la possibilità del committente di introdurre varianti in corso d'opera sia, comunque, circoscritta entro ambiti determinati dove può essere esercitato il diritto potestativo del committente di imporre, a condizioni e limiti predeterminati, varianti all'oggetto contrattuale (c.d. ius variandi) **che, in nessun caso, possono determinare modifiche sostanziali alla natura dei lavori (v. art. 161, comma 16, del Regolamento).****



**NORME CHE DISCIPLINANO LE VARIANTI  
EX D.LGS.163/2006 E SS.MM.**

**CODICE Norma primaria: Articolo 132 del D.lgs. 163/2006.**

**REGOLAMENTO Articoli 161, 162 e 163 del D.P.R. 207/2010.**

**Il diritto alla modificazione dei lavori in corso d'opera è limitato dal divieto di mutare sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto (art. 161, commi 4 e 16 del D.P.R. 207/2010).**



## **DISCIPLINA DELLE VARIANTI NEI SETTORI SPECIALI EX D.LGS.163/2006 E SS.MM.**

**La disciplina in tema di varianti non si applica ai contratti pubblici affidati da soggetti operanti nei settori speciali (Parte III del Codice), salvo che essa non sia richiamata in via di autoregolamentazione.**

**L'articolo 206 del Codice non richiama né l'art. 132, né l'art. 114 così come gli artt. 161-163 e 311 del DPR 207/2010 non sono richiamati tra quelli applicabili nei settori speciali (art. 339 del Regolamento).**





**REGIME VECCHIO CODICE: Articolo 132 del D.lgs. 163/2006.**

**REGOLAMENTO Articoli 161, 162 e 163 del D.P.R. 207/2010.**





## NORME CHE DISCIPLINANO LE VARIANTI EX D.LGS.163/2006 e ss.mm.ii.

### ART.161 co. 4 e 16 del Regolamento

4. L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato **purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto**. Per il mancato adempimento dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 164. [...]
16. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nei vari gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s), modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'esecutore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione del singolo gruppo che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite.



**NORME CHE DISCIPLINANO LE VARIANTI  
EX D.LGS.163/2006 e ss.mm.ii.**

**CODICE Norma primaria: Articolo 132 del D.lgs. 163/2006.**  
**Sono legittime le varianti nei soli\* casi previsti da tale norma:**

- **non possono modificare sostanzialmente il progetto originario**
- **devono scaturire da eventi non noti o non prevedibili nella fase progettuale.**

**REGOLAMENTO Articoli 161 e 162 del D.P.R. 207/2010.**


**\* L'art. 132 del codice dei contratti pubblici stabilisce che "le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi".**



## NORME CHE DISCIPLINANO LE VARIANTI EX D.LGS.163/2006 e ss.mm.ii.

- **Se le variazioni non rientrano nei casi tassativamente stabiliti dall'art. 132, comma 1, del D.lgs. 163/2006, alla stazione appaltante non resta che recedere dal contratto. In tale ipotesi si applicherà il riportato **art. 134 del D.lgs. 163/2006 (RECESSO)**.**
- **L'eventuale atto della stazione appaltante, che ammettesse una variante al di fuori di quelle legittime, sarebbe viziato da nullità per violazione di norme imperative.**

# L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: I COMPITI DEL RUP, L'ATTIVITA DEL DIRETTORE DEI LAVORI/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE. IL SUBAPPALTO E IL SUB CONTRATTO. LA SICUREZZA





## STAZIONE APPALTANTE E VARIANTI LEGITTIME

- **L'esecutore non può introdurre le varianti in esame (art. 161, comma 1, D.P.R. 207/2010).**
- **Nei casi disciplinati dall'articolo 132, la stazione appaltante ha il potere (nelle parole della Cass. Sez. I civ., 2 aprile 2008, n. 8512, il "diritto potestativo") di variare il contenuto delle opere (infatti "può ordinare" artt. 161, comma 12, 162, comma 1, D.P.R. 207/2010).**



## STAZIONE APPALTANTE E VARIANTI LEGITTIME

- **La variante è adottata con un atto di natura provvedimentoale:**
  - 1. l'approvazione della stazione appaltante, qualora le modifiche comportino ulteriore spesa,**
  - 2. l'approvazione del responsabile del procedimento ove non la comportino (art. 161, comma 9, D.P.R. 207/2010).**



## STAZIONE APPALTANTE E VARIANTI LEGITTIME

**Se l'importo delle variazioni rientra entro il quinto dell'importo dell'appalto, il contratto è integrato da un atto di sottomissione, che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso;**

**Se l'importo in variazione superi il quinto dell'importo contrattuale, il contratto è integrato da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, (art. 161, comma 4, D.P.R. 207/2010).**





## L'IMPORTO DELLE VARIANTI LEGITTIME

- **Per le varianti in aumento, con l'accettazione dell'appaltatore, l'importo può superare il quinto dell'importo contrattuale.**
- **Le varianti in corso d'opera in aumento non hanno un limite quantitativo prestabilito; il limite è la tassatività dei motivi legittimanti.**



## L'IMPORTO DELLE VARIANTI LEGITTIME

- **In caso di errore progettuale se l'importo della variante eccede il quinto, il soggetto aggiudicatore risolve il contratto e indice una nuova gara a cui invita anche l'aggiudicatario (art. 132, comma 4, Codice).**




## L'IMPORTO DELLE VARIANTI LEGITTIME

**Nel caso di varianti in diminuzione – art. 162, comma 1, D.P.R. 207/2010 - la stazione appaltante può sempre ordinarne l'esecuzione entro il quinto dell'importo contrattuale; non è necessaria la sussistenza dei motivi di cui all'art. 132, comma 1.**

**Il superamento del quinto dell'importo contrattuale, senza alterazione della sostanza del progetto, richiede necessariamente l'accettazione dell'esecutore; in mancanza dell'accettazione la stazione appaltante può recedere **con le conseguenze di cui all'articolo 134 del citato D.lgs. 163/2006****

# L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: I COMPITI DEL RUP, L'ATTIVITA DEL DIRETTORE DEI LAVORI/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE. IL SUBAPPALTO E IL SUB CONTRATTO. LA SICUREZZA



**C.5 . La stazione appaltante può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili.** In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.



**Le ipotesi di modifica contrattuale considerate come sostanziali dalla Corte di Giustizia europea**

**Sentenza 19 giugno 2008, n. C-454/06 (Presstext Nachrichtenagentur GmbH contro Republik Österreich (Bund) e altri**

**La Corte affronta la questione "se e quando le modifiche ad un contratto esistente siano così rilevanti da costituire l'aggiudicazione di un nuovo appalto e comportare pertanto l'obbligo di una nuova procedura ad evidenza pubblica."**

**La Corte ha ritenuto che alcune modifiche contrattuali, soprattutto in contratti di lunga durata, devono considerarsi inevitabili e consentite**

**e contestualmente**

**ha affermato che deriva dai principi generali in materia di appalti pubblici un generale divieto di apportare modifiche oggettive e soggettive al contratto già concluso ed in corso di esecuzione.**



## Le ipotesi di modifica contrattuale considerate come sostanziali dalla Corte di Giustizia europea

**Sentenza 19 giugno 2008, n. C-454/06 (Presstext Nachrichtenagentur GmbH contro Republik Österreich (Bund) e altri**

La Corte individua quattro ipotesi nelle quali le modifiche sono considerate "sostanziali" in quanto **"atte a dimostrare la volontà delle parti di rinegoziare i termini essenziali"**: in tali ipotesi sussiste l'obbligo per le stazioni appaltanti di bandire una nuova gara.

In particolare la Corte ha ritenuto che, al fine di assicurare la trasparenza delle procedure e la parità di trattamento degli offerenti, modifiche apportate alle disposizioni di un appalto pubblico in corso di validità **costituiscono una nuova aggiudicazione di appalto, ai sensi della direttiva 92/50, quando presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle dell'appalto iniziale e siano, di conseguenza, atte a dimostrare la volontà delle parti di rinegoziare i termini essenziali di tale appalto.**



## **Le ipotesi di modifica contrattuale considerate come sostanziali dalla Corte di Giustizia europea**

**Sentenza 19 giugno 2008, n. C-454/06 (Presstext Nachrichtenagentur GmbH contro Republik Osterreich (Bund) e altri**

**La modifica di un appalto pubblico in corso di validità può ritenersi sostanziale qualora introduca condizioni che, se fossero state previste nella procedura di aggiudicazione originaria, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi rispetto a quelli originariamente ammessi o avrebbero consentito di accettare un'offerta diversa rispetto a quella originariamente accettata.**

**Del pari, una modifica dell'appalto originario può considerarsi come sostanziale allorché essa estende l'appalto, in modo considerevole, a servizi inizialmente non previsti. La direttiva 92/50 stabilisce infatti talune restrizioni rispetto alla misura in cui le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere alla procedura negoziata per attribuire servizi complementari a quelli oggetto di un appalto inizialmente aggiudicato.**



**Le ipotesi di modifica contrattuale considerate come sostanziali  
dalla Corte di Giustizia europea**

**Sentenza 19 giugno 2008, n. C-454/06 (Presstext  
Nachrichtenagentur GmbH contro Republik Osterreich (Bund) e  
altri**

**Una modifica può altresì considerarsi sostanziale allorché altera  
l'equilibrio economico contrattuale in favore dell'aggiudicatario  
dell'appalto in modo non previsto dai termini dell'appalto originario.**





## **Il riferimento dell'articolo 106 del nuovo Codice: L'articolo 72 della Direttiva 2014/24 e la modifica di contratti durante il periodo di validità**

### **Art.72 Modifica di contratti durante il periodo di validità**

**1. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto a norma della presente direttiva nei casi seguenti:**

- a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi, o opzioni. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;**
- b) per lavori, servizi o forniture supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente:**
  - i) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; e**
  - ii) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;**



**Il riferimento dell'articolo 106 del nuovo Codice: L'articolo 72 della Direttiva 2014/24 e la modifica di contratti durante il periodo di validità**

### **Art.72 Modifica di contratti durante il periodo di validità**

**Tuttavia, l'eventuale aumento di prezzo non deve eccedere il 50 % del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la presente direttiva;**

**c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:**

**i) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non ha potuto prevedere;**

**ii) la modifica non altera la natura generale del contratto;**

**iii) l'eventuale aumento di prezzo non è superiore al 50% del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la presente direttiva;**



**Il riferimento dell'articolo 106 del nuovo Codice: L'articolo 72 della Direttiva 2014/24 e la modifica di contratti durante il periodo di validità**

**Art.72 Modifica di contratti durante il periodo di validità**

**d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:**

**i) una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);**

**ii) all'aggiudicatario iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della presente direttiva; o**

**iii) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice stessa si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori, ove tale possibilità sia prevista dalla legislazione nazionale a norma dell'articolo 71;**



**Il riferimento dell'articolo 106 del nuovo Codice: L'articolo 72 della Direttiva 2014/24 e la modifica di contratti durante il periodo di validità**

**Art.72 Modifica di contratti durante il periodo di validità**

**e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del paragrafo 4.**

**Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al presente paragrafo, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato V, parte G, ed è pubblicato conformemente all'articolo 51.**



**Il riferimento dell'articolo 106 del nuovo Codice: L'articolo 72 della Direttiva 2014/24 e la modifica di contratti durante il periodo di validità**

### **Art.72 Modifica di contratti durante il periodo di validità**

**2. Inoltre, e senza ulteriore bisogno di verificare se le condizioni di cui al paragrafo 4, lettere da a) a d) sono rispettate, i contratti possono parimenti essere modificati senza necessità di una nuova procedura d'appalto a norma della presente direttiva se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti:**

**i) le soglie fissate all'articolo 4, e**

**ii) il 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura e il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.**

**Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.**



**Il riferimento dell'articolo 106 del nuovo Codice: L'articolo 72 della Direttiva 2014/24 e la modifica di contratti durante il periodo di validità**

## **Art.72 Modifica di contratti durante il periodo di validità**

**3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 1, lettere b) e c), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.**



**Il riferimento dell'articolo 106 del nuovo Codice: L'articolo 72 della Direttiva 2014/24 e la modifica di contratti durante il periodo di validità**

### **Art.72 Modifica di contratti durante il periodo di validità**

**4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1, lettera e), quando muta sostanzialmente la natura del contratto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. In ogni caso, fatti salvi i paragrafi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:**

- a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;**
- b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale o nell'accordo quadro;**
- c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto o dell'accordo quadro;**
- d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatarie aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, lettera d).**



**Il riferimento dell'articolo 106 del nuovo Codice: L'articolo 72 della Direttiva 2014/24 e la modifica di contratti durante il periodo di validità**


## **Art.72 Modifica di contratti durante il periodo di validità**

**5. Una nuova procedura d'appalto in conformità della presente direttiva è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico e di un accordo quadro durante il periodo della sua validità diverse da quelle previste ai paragrafi 1 e 2.**





## LA CLASSIFICAZIONE DELLE VARIANTI



# MODIFICHE E VARIANTI AI CONTRATTI D.LGS.50/2016



## Art. 106. Modifica di contratti durante il periodo di efficacia C.1

**Aumento  $\leq 50\%$  del valore iniziale**

a) se le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

**Aumento  $\leq 50\%$  del valore iniziale**

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili. **In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera.**

2) la modifica non altera la natura generale del contratto

d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze:

1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);

2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;

3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.

# MODIFICHE E VARIANTI AI CONTRATTI D.LGS.50/2016



a) se le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro.

b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

## Aumento $\leq 50\%$ del valore iniziale

I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili. **In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera.**

2) la modifica non altera la natura generale del contratto

1) una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);

2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di



**MODIFICHE PREVISTE NEI DOCUMENTI DI GARA IN CLAUSOLE  
CHIARE PRECISE ED INEQUIVOCABILI CHE POSSONO  
COMPREDERE LA REVISIONE DEI PREZZI**

**ART. 106, COMMA 1, LETT.A)**

**a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. [.....]**

▪



**MODIFICHE PREVISTE NEI DOCUMENTI DI GARA IN CLAUSOLE CHIARE PRECISE ED INEQUIVOCABILI CHE POSSONO COMPRENDERE LA REVISIONE DEI PREZZI**

**ART. 106, COMMA 1, LETT.A)**

**a) [...] Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;**

▪



## **MODIFICHE PREVISTE NEI DOCUMENTI DI GARA IN CLAUSOLE CHIARE PRECISE ED INEQUIVOCABILI CHE POSSONO COMPRENDERE LA REVISIONE DEI PREZZI**

### **ART. 106, COMMA 1, LETT.A)**

**In linea generale l'art. 1664 del Codice civile (Onerosità o difficoltà dell'esecuzione) prevede che, se per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al 10% del complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il 10%.**

**Inoltre, relativamente ai contratti di forniture e servizi restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che prevede che in caso di variazione dei prezzi, in un aumento o in diminuzione, superiore al 10 %, l'appaltatore o il soggetto aggregatore ha facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo.**



## MODIFICHE PREVISTE NEI DOCUMENTI DI GARA IN CLAUSOLE CHIARE PRECISE ED INEQUIVOCABILI CHE POSSONO COMPRENDERE LA REVISIONE DEI PREZZI

### ART. 106, COMMA 1, LETT.B)

La definizione di "lavori supplementari" è diversa da quella di "lavori complementari" contenuta nel .LGS. 163/2006. Su tale definizione, l'AVCP precisò che si trattava di opere "che da un punto di vista tecnico-costruttivo rappresentino un'integrazione dell'opera principale, saldandosi inscindibilmente con essa, giustificavano l'affidamento e la relativa responsabilità costruttiva ad un unico esecutore".

Anche l'utilizzo alla nozione "notevoli disagi", nella sua genericità, appare eccessivamente esposta ad interpretazioni flessibili difficilmente sindacabili; senza contare che non è chiaro se tale nozione si riferisca a disagi relativi all'esecuzione delle prestazioni, a disagi della stazione appaltante o a disagi della collettività di utenti. Anche l'espressione "notevole duplicazione dei costi" è eccessivamente generica visto che non precisa se ci si riferisca ad un incremento oggettivo, consistente in un aumento notevole o in una letterale duplicazione, oppure un incremento soggettivamente valutabile dalla stazione appaltante.

## MODIFICHE E VARIANTI AI CONTRATTI D.LGS.50/2016

...e originale che si sono  
...ano inclusi nell'appalto  
...iamento del contraente  
...produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo  
quanto previsto dal comma 7 per gli appalti  
nei settori ordinari:

...impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto  
iniziale;

2) comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o  
l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una  
consistente duplicazione dei costi;

I contratti di appalto  
nei settori  
ordinari e nei settori  
speciali  
possono essere  
modificati  
senza una nuova  
procedura  
di affidamento nei casi  
seguenti:

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti  
condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli  
appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze  
impreviste e imprevedibili. **In tali casi le modifiche  
all'oggetto del contratto assumono la denominazione  
di varianti in corso d'opera.**

2) la modifica non altera la natura generale del  
contratto

d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui  
la stazione appaltante aveva inizialmente  
aggiudicato l'appalto a causa di una delle  
seguenti circostanze:

1) una clausola di revisione inequivocabile in  
conformità alle disposizioni di cui alla lettera a);

2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di  
morte o per contratto, anche a seguito di  
ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni,  
fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro  
operatore economico che soddisfi i criteri di  
selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò  
non implichi altre modifiche sostanziali al contratto  
e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del  
presente codice;

e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi  
del comma 4. Le stazioni appaltanti possono  
stabilire nei documenti di gara soglie di  
importi per consentire le modifiche.

3) nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice o  
l'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del  
contraente principale nei confronti dei suoi  
subappaltatori.





**MODIFICHE PREVISTE NEI DOCUMENTI DI GARA IN CLAUSOLE CHIARE PRECISE ED INEQUIVOCABILI CHE POSSONO COMPRENDERE LA REVISIONE DEI PREZZI**

**ART. 106, COMMA 1, LETT.D)**

**d) la sostituzione del vecchio contraente con uno nuovo.**

**Sostituzione del contraente originario a causa:**

- a) di una clausola di revisione prevista nei documenti di gara (rispettando i requisiti delle clausole dei documenti di gara che prevedono modifiche al contratto);**
- b) di successione mortis causa, di contratto o di ogni intervento di ristrutturazione societaria, purché il nuovo contraente rispetti i requisiti originariamente previsti per l'aggiudicazione della gara e che tale sostituzione non sia finalizzata ad eludere il codice;**
- c) di assunzione degli obblighi del contraente nei confronti dei subappaltatori, da parte della stazione appaltante.**



Ulteriori modifiche oltre a quanto già previsto al comma 1



2. I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

Limiti delle modifiche causate da errori o da omissioni del progetto esecutivo



a) le soglie comunitarie;  
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali.

Limiti delle modifiche causate da errori o da omissioni del progetto esecutivo



Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

ERRORI O OMISSIONI PROGETTUALI



Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni.



**Art. 106.**  
**(Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)**

**Art.106, comma 2**

**2.I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: [.....]**



**Art. 106.**  
**(Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)**

**Art.106, comma 2**

**Sono due le tipologie di variante che possono farsi rientrare nella fattispecie fermi restando i limiti percentuali stabiliti dalla norma:**

- 1) per modifiche diverse da quanto previsto al comma 1**
- 2) per modifiche diverse da quanto previsto al comma 1 e che siano dovute ad errori od omissioni progettuali (commi 9 e 10)**



## LE MODIFICHE TASSATIVAMENTE INDIVIDUATE DAL D.LGS. 163/2006 E L'APPLICAZIONE DELL'ART.106 DEL NUOVO CODICE

**L'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 includeva tra le varianti legittime quelle derivanti da:**

- a) intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione e che possono determinare – senza aumento di costo – significativi miglioramenti qualitativi dell'opera, senza alterare l'impostazione progettuale;**
- b) verificarsi eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi o rinvenimenti imprevisi o imprevedibili;**
- c) onerosità o difficoltà nell'esecuzione (articolo 1664, comma 2, del cod. civ);**
- d) bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati (di cui alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 3 aprile 2006 numero 152)**



## Art. 106.

**(Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)**

### **Le modalità di affidamento delle varianti**

**3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.**

## Art. 106 comma 4

Una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:



**Modifiche che modificano le regole della gara rendendole più attraenti per candidati e offerenti**



a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati (e gli offerenti? n.d.r.) diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

**Modifica imprevista dell'equilibrio economico a favore dell'aggiudicatario**



b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

**Modifica che estende l'ambito applicativo**



c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

**Modifica per sostituzione del contraente**



d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).



**Art. 106.**  
**(Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)**

- 1. Il Responsabile del procedimento accerta, previa accurata istruttoria, se la modifica possa considerarsi di natura sostanziale rispettano le quattro condizioni prescritte al 4° comma.**
- 2. L'istruttoria condotta dal RUP deve essere documentabile e dimostrabile. Deve possibilmente riportare l'iter logico/ giuridico e motivazionale circa la natura non sostanziale della modifica introdotta nel contratto.**





**Art. 106.**  
**(Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)**

**5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali. Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, la pubblicità avviene in ambito nazionale.**

**Art. 106 comma 5**  
**Obblighi di pubblicità delle modifiche ai contratti**



Tipologie interessate  
situazioni di cui al  
comma 1, lettere b) e c),



b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale  
c) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili e non altera la natura generale del contratto;

Pubblicano un avviso al  
riguardo nella Gazzetta  
ufficiale dell'Unione  
europea



Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E, ed è pubblicato conformemente all'articolo 72 per i settori ordinari e all'articolo 130 per i settori speciali.

Informazioni di cui  
all'allegato XIV, parte I,  
lettera E



1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari. ETC.

Modalità di  
pubblicazione



Articolo 72 (Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi) per i settori ordinari  
Articolo 130 (Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi) per i settori speciali



## Art. 106.

**(Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)**

### **Le modalità di affidamento delle varianti**


**6. Una nuova procedura d'appalto in conformità al presente codice è richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2.**




**Art. 106 commi 7-8-10**  
**Ulteriori limiti alle modifiche dei contratti**

<p>Tipologie interessate situazioni di cui al c. 1, lettere b) (Supplementari)</p>	⇒	<p>Per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. [...]</p>
<p>Tipologie interessate situazioni di cui al c.1, lettere b)(Supplementari) e c. 2 (errori progettuali)</p>	⇒	<p>La stazione appaltante comunica all'ANAC le modificazioni al contratto entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.</p>
<p>Tipologie interessate situazioni di cui al c.1, lettere b)(Supplementari) e c. 2 (errori progettuali)</p>	⇒	<p>L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amm.ne trasparente l'elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l'opera, l'amministrazione o l'ente aggiudicatore, l'aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.</p>
<p>Definizione Errore e omissione progettuale</p>	⇒	<p>Si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.</p>

# Le varianti



# Le criticità della fase di esecuzione del contratto: le varianti



# QUINTO D'OBBLIGO: CALCOLO CUMULO SUCCESSIVE VARIANTI



## ESEMPIO

Ipotesi 1 (cumulo)		Ipotesi 2	
Importo del contratto	10.000.000 €	Importo del contratto:	10.000.000 €
Limite allo <i>ius variandi</i> : prima variante entro il quinto:	2.000.000 €	Limiti allo <i>ius variandi</i> :	2.000.000 €
Importo del contratto variato:	12.000.000 €	Importo del contratto variato:	12.000.000 €
Limite allo <i>ius variandi</i> :	2.400.000 €	Limite allo <i>ius variandi</i> : 2.400.000 € - 2.000.000 €	<b>400.000 €</b>
Importo del contratto variato:	14.400.000 €	Importo del contratto variato:	12.400.000 €
Limite allo <i>ius variandi</i> :	2.800.000 €	Limite allo <i>ius variandi</i> : 2.480.000 € - 2.400.000 €	<b>80.000 €</b>

# L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: I COMPITI DEL RUP, L'ATTIVITA DEL DIRETTORE DEI LAVORI/DIRETTORE DELL'ESECUZIONE. IL SUBAPPALTO E IL SUB CONTRATTO. LA SICUREZZA



## PROCEDURA DI VARIANTE PER ERRORE PROGETTUALE [art.132 comma 1 lett. e)]

### Il RUP

dispone una variante per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione nei casi di:

- a - Inadeguata valutazione dello stato di fatto
- b - Mancato od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione
- c - Mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta
- d - Violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali

La variante eccede il quinto dell'importo originario del contratto?

NO

SI

Il RUP da comunicazione all'Osservatorio dei LL.PP. e al Progettista.  
Da disposizione al D.L. di predisporre la variante che in relazione al suo importo seguirà una delle procedure già illustrate

Risoluzione del contratto e indizione nuova gara.  
Pagamento dei lavori già eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti fino a quattro quinti dell'importo del contratto

Il RUP predisporre gli atti necessari ai fini degli addebiti per responsabilità al progettista





# Le criticità della fase di esecuzione del contratto: le varianti

**CALCOLO ED ESCUSSIONE DEL DANNO DOVUTO**  
Art.269 D.P.R. 207/2010

**MAGGIORI COSTI ED ONERI DELL'OPERA**

**NUOVE SPESE DI PROGETTAZIONE**

- a) Costi per demolizioni di porzioni di opera eseguite inutilmente
- b) Costi per l'esecuzione di opere accessorie per rendere utilizzabile o ricondurre a conformità le opere progettate ed eseguite
- c) Costo dell'indennità dovuta all'appaltatore (10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto)
- d) Costo per l'indizione di una nuova gara d'appalto e per la differenza del ribasso compresi oneri fiscali
- e) Costi diretti e indiretti (di tipo amministrativo, economico e sociale) dovuti al maggior termine di realizzazione dell'opera


- a) Di regola non sussistono perchè ai sensi del 3° comma dell'art.105 del Reg. deve essere obbligatoriamente inserita una clausola nei disciplinari con i progettisti in forza della quale gli stessi sono tenuti a riprogettare l'opera senza oneri e costi per la stazione appaltante nel caso di errori od omissioni
- b) se per motivate ragioni si procede con progettista diverso (nella misura massima del costo di progettazione iniziale)
- c) Eventuali costi dimostrati diretti ed indiretti che gravano sull'ente (supporti giuridici, procedure, approvazioni, ripubblicazioni)

**l'inadeguata valutazione dello stato di fatto**

**la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione**

**il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta**

**la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.**



**Le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'appaltatore se previsto nel C.S.A.**



## Art. 162. Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall'esecutore

**3. Ad eccezione dei contratti affidati ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, l'esecutore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell'articolo 132, comma 3, secondo periodo, del codice di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.**

.....

**7. I capitolati speciali possono stabilire che le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'esecutore.**



## Le varianti in corso d'opera nei contratti relativi a beni culturali Art.205 CODICE

1. Per i lavori indicati all'articolo 198, le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, oltre che nei casi previsti dall'articolo 132, su proposta del direttore dei lavori e sentito il progettista, **in quanto giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.**
2. Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, **finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera nel suo insieme e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, senza modificare l'importo complessivo contrattuale.**
3. Per le medesime finalità indicate al comma 2, il responsabile del procedimento, può, altresì disporre varianti in aumento rispetto all'importo originario del contratto entro il limite del dieci per cento, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
4. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, **le varianti in corso d'opera rese necessarie**, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, nonché **per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.**
5. In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il responsabile unico del procedimento può chiedere apposita relazione al collaudatore in corso d'opera.

**Art. 106 commi 11-12-13-14**  
**Ulteriori limiti e obblighi per le modifiche dei contratti**



**L'istituto della PROROGA**  
**Condizioni per l'applicazione**



La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario [...] per l'individuazione di un nuovo contraente. Si applicano gli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

**Variazioni all'interno del quinto (QUINTO D'OBBLIGO)**



La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

**CESSIONE DEI CREDITI**



Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.

**OBBLIGO RUP DI COMUNICAZIONI DELLE VARIANTI SOTTO SOGLIA ALL'OSSERVATORIO PARI O SOPRA SOGLIA ALL'ANAC**



Le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate dal RUP all'Osservatorio, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture strategiche, sono trasmesse dal RUP all'ANAC,

**MODIFICHE E VARIANTI AI CONTRATTI**  
**D.LGS.50/2016**



## LA QUALIFICAZIONE “PROVVISORIA” Prima del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248

**Legge 23 maggio 2014, n. 80**

di conversione del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015."

**Art. 12**

**Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici**

- 1. Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell'art. 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le opere corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A del medesimo decreto con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: **OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30.****

**(...)** *(INEFFICACE DAL 19-1-2017)*



## **Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248**

**Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**

### **Art. 2.**

**Elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica**

- 1. Ai fini di cui all'articolo 1, le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica sono quelle indicate nelle lettere seguenti come descritte all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto:**



## Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 Le nuove SIOS

- a) **OG 11 Impianti tecnologici;**
- b) **OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;**
- c) **OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;**
- d) **OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori;**
- e) **OS 11 Apparecchiature strutturali speciali;**
- f) **OS 12-A Barriere stradali di sicurezza;**
- g) **OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili;**
- h) **OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato;**
- i) **OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;**
- l) **OS 18-A Componenti strutturali in acciaio;**
- m) **OS 18-B Componenti per facciate continue;**
- n) **OS 21 Opere strutturali speciali;**
- o) **OS 25 Scavi archeologici;**
- p) **OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;**
- q) **OS 32 Strutture in legno.**





## **Categoria Prevalente e categorie scorporabili**

### **Legge 23 maggio 2014, n. 80**

#### **Art. 12**

### **Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici**

- 2. In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti disposizioni:**
- a) l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;**



## **Categoria Prevalente e categorie scorporabili**

### **Legge 23 maggio 2014, n. 80**

#### **Art. 12**

#### **Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici**

- b) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'art. 108, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, (OS 12-B), OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, (OS 32), OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.**



## Categorie di qualificazione: OPERE GENERALI

OG1	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
OG2	RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI
OG3	STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
OG4	OPERE D'ARTE NEL SOTTOSUOLO
OG5	DIGHE
OG6	ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE
OG7	OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO
OG8	OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA
OG9	IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
OG10	IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
OG11	IMPIANTI TECNOLOGICI
OG12	OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE
OG13	OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA



CATEG.	LE NUOVE CATEGORIE SPECIALI INDIVIDUATE DALLA LEGGE 80/2014 e dal D.M. 248/2016
OS1	Lavori in terra
OS2 A	Superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico
OS2 B	BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE ARCHIVISTICO E LIBRARIO
OS3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS4	Impianti elettromeccanici trasportatori
OS5	Impianti pneumatici e antintrusione
OS6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS7	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
OS8	<b>OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE</b> era <b>FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA TECNICA</b>
OS9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS10	Segnaletica stradale non luminosa
OS11	Apparecchiature strutturali speciali
OS12 A	Barriere e protezioni stradali
OS12 B	<b>BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI</b>
OS13	Strutture prefabbricate in cemento armato
OS14	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
OS15	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
OS16	Impianti per centrali produzione energia elettrica
OS17	Linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS18 A	Componenti strutturali in acciaio
OS18 B	<b>COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE</b>
OS19	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento...
OS20 A	Rilevamenti topografici
OS20 B	Indagini geognostiche
OS21	Opere strutturali speciali
OS22	Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS23	Demolizione di opere
OS24	Verde e arredo urbano
OS25	Scavi archeologici
OS26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS27	Impianti per la trazione elettrica
OS28	Impianti termici e di condizionamento
OS29	Armamento ferroviario
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS31	Impianti per la mobilità sospesa
OS32	Strutture in legno
OS33	Coperture speciali
OS34	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
OS35	Interventi a basso impatto ambientale

Superspecializzate

Qualificazione obbl.



# Gruppi di categorie ritenute omogenee IL PROGETTISTA

## Art. 32.C.7 - REGOLAMENTO

- 7. Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:**
- a) la categoria prevalente;**
  - b) le categorie scorporabili di importo superiore al dieci per cento dell'importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro e subappaltabili a scelta del concorrente;**
  - c) nell'ambito delle categorie suddette, quelle di cui all'articolo 37, comma 11, del codice, definite strutture, impianti ed opere speciali;**
  - d) quelle ricadenti nel sopra indicato comma 11 che superano il quindici per cento.**



# Gruppi di categorie ritenute omogenee IL PROGETTISTA

## Art. 42. REGOLAMENTO


### Computo metrico estimativo e quadro economico

- 2. (.....) Le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da dettagliati computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici. Le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s). Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.**

# IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DOPO IL DECRETO CORRETTIVO E I PRIMI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI



Suddivisione dell'opera in gruppi di lavorazioni omogenee e i casi di lavori extracontrattuali



I Corpi d'Opera hanno un importo definito ed invariabile.

Es. corpi d'opera per un edificio:

- 1 - movimenti terra;
- 2 - strutture di fondazione;
- 3 - strutture in elevazione;
- 4 - tamponamenti e tramezzi;
- 5 - intonaci, pavimenti e rivestimenti;
- 6 - infissi, opere in ferro e diversi;
- 7 - sistemazioni esterne;
- 8 - impianto idrico-sanitario;
- 9 - impianti elettrici e di sollevamento;
- 10 - impianto di condizionamento;
- 11 - impianto antincendio.

Categorie di Lavoro da appaltare a misura: possono variare la quantità di ogni singola Lavorazione prevista in progetto, possono variare d'importo in fase di esecuzione rispetto a quanto previsto in fase progettuale

Il comma 8 dell'articolo 43 del Regolamento di Attuazione chiarisce che "8. Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 132, comma 3, primo periodo, del codice, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di categorie ritenute omogenee definiti con le modalità di cui ai commi 6 e 7".

COMPUTO METRICO PER CATEGORIE GENERALI O SPECIALISTICHE



CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	Quantità	Prezzo Unitario in Euro	IMPORTO in Euro	% Inc. Manodopera
<b>OG1</b>	<b>EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI</b>					
1. 1. 1	1. 4. 1 Scavo di sbancamento eseguito a mano o con mezzo meccanico fino ad una profondità di 1,5 m, compreso trasporto dei materiali di risulta.	m3	352,000	9,47	3.333,44	20,00
1. 1. 3	1. 4. 3 Muratura di mattoni pieni	m3	139,604	45,21	6.311,50	57,00
1. 3. 1	1. 4. 3 Muratura di mattoni pieni	m3	31,350	45,21	1.417,33	57,00
	<b>TOTALE EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI</b>				<b>11.062,27</b>	<b>45,85</b>
<b>OG2</b>	<b>RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>					
1. 1. 2	1. 4. 2 Calcestruzzo di fondazione.	m3	352,000	80,92	28.483,84	6,38
1. 1. 4	1. 4. 4 Muratura di forato per tramezzi da 15 cm	m3	10,125	37,14	376,04	42,00





# Gruppi di categorie ritenute omogenee

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

### Art. 32.C.7 - REGOLAMENTO

#### 7. [...]

**Il responsabile del procedimento trasmette l'elaborato riportante gli esiti dell'aggregazione, verificato dallo stesso responsabile del procedimento ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53, comma 2, lettera f), punto 9, all'ufficio competente della stazione appaltante per la redazione del bando di gara.**



# REGOLAMENTO

## LE NUOVE CLASSIFICHE DAL 6 DICEMBRE 2012

### ART.61 REG

I	- fino a €	258.000
II	- fino a €	516.000
III	- fino a €	1.033.000
III-bis	- fino a €	1.500.000
IV	- fino a €	2.582.000
IV-bis	- fino a €	3.500.000
V	- fino a €	5.165.000
VI	- fino a €	10.329.000
VII	- fino a €	15.494.000
VIII	-oltre €.	20.658.276

5. L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000.
6. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, **non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara**; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 79, commi 3 e 4, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti.



**Categorie SOGGETTE ALLA DISCIPLINA SPECIALE DEI CONTRATTI RELATIVI  
AI BENI CULTURALI**

<b>OG2</b>	<b>RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI</b>
<b>OS2 A</b>	<b>SUPERFICI DECORATE E BENI MOBILI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO</b>
<b>OS2 B</b>	<b>BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE ARCHIVISTICO E LIBRARIO</b>
<b>OS25</b>	<b>SCAVI ARCHEOLOGICI</b>

**CODICE DEI CONTRATTI D.Lgs. 50/2016**

**CAPO III - APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI**

**Art. 146. Qualificazione**

**3. Per i contratti di cui al presente capo, considerata la specificità del settore ai sensi dell'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del presente codice.**

**Art. 148. Affidamento dei contratti**

**1. I lavori concernenti beni mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonché quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio, non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che.....**



## LE PECULIARITA' DELLA CATEGORIA OG11 - ART.79 C.16 - NUOVO REGOLAMENTO

- Per la qualificazione nella categoria OG 11, l'impresa **deve dimostrare di possedere**, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30... **almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:**
  - - categoria OS 3: 40 %
  - - categoria OS 28: 70 %
  - - categoria OS 30: 70 %

L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11.

Ai fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, **un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l'importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell'importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11:**

- categoria OS 3: 10 %
- categoria OS 28: 25 %
- categoria OS 30: 25 %

# IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DOPO IL DECRETO CORRETTIVO E I PRIMI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI



## 5) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

### 5a) Categoria prevalente:

categoria \_\_\_\_, importo \_\_\_\_ Euro, classifica \_\_\_\_ (fino a \_\_\_\_ Euro);

*se esistenti*

**5b) Parti, appartenenti a categorie generali o specializzate diverse dalla categoria prevalente, di cui si compone l'opera o il lavoro e che sono, a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo, e comunque scorporabili**, in quanto singolarmente d'importo superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera, ovvero singolarmente d'importo eccedente i 150.000 Euro;

\_\_\_\_, categoria \_\_\_\_, importo dei lavori \_\_\_\_ Euro, classifica \_\_\_\_ (fino a \_\_\_\_ Euro);

\_\_\_\_, categoria \_\_\_\_, importo dei lavori \_\_\_\_ Euro, classifica \_\_\_\_ (fino a \_\_\_\_ Euro);

*se esistenti*

**5c) “Strutture, impianti ed opere speciali” di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori, affidabili in subappalto al 30% o da eseguirsi a cura esclusivamente dei soggetti affidatari in possesso dei requisiti.** I soggetti che non siano qualificati per almeno il 70% per tali lavorazioni sono tenuti a costituire associazioni temporanee di tipo verticale:

\_\_\_\_, categoria \_\_\_\_, importo dei lavori \_\_\_\_ Euro, classifica \_\_\_\_ (fino a = \_\_\_\_ Euro);

\_\_\_\_, categoria \_\_\_\_, importo dei lavori \_\_\_\_ Euro, classifica \_\_\_\_ (fino a = \_\_\_\_ Euro);

*se esistenti*

**5d) Altre lavorazioni previste nel progetto elencate ai soli fini dell'eventuale affidamento di parte dei lavori in subappalto**, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006, e successive modificazioni ed integrazioni:

\_\_\_\_, categoria \_\_\_\_, importo dei lavori \_\_\_\_ Euro, classifica \_\_\_\_ (fino a \_\_\_\_ Euro);

\_\_\_\_, categoria \_\_\_\_, importo dei lavori \_\_\_\_ Euro, classifica \_\_\_\_ (fino a \_\_\_\_ Euro);



**TAB. I - Lavorazioni di cui si compone l'intervento e requisiti solo esecuzione**

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (€)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile
Strade, ponti, viadotti, ecc.	OG3	III	SI	549.392,06	51,73	Prevalente	Fino al 30%
Fognature, acquedotti, ecc.	OG6	II	SI	380.899,03	35,87	Scorporabile	Fino al 100%
Impianto di pubblica illuminazione, ecc.	OG10	I	SI	131.731,30	12,40	Scorporabile	Fino al 100%
<b>Totale</b>				<b>1.062.022,39</b>	<b>100,00%</b>		

1.1) Ai sensi dell'articolo 105, comma 2 del D.lgs 50/2016, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo e dunque pari a €.318.606,72. Superando tale limite il concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti per le quote delle categorie scorporabili non subappaltate.

# IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DOPO IL DECRETO CORRETTIVO E I PRIMI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI



## SUDDIVISIONE IN CATEGORIE

Importo complessivo dell'appalto (compresi oneri per la sicurezza): **Euro 53.311.832,27**

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso di gara: **Euro 2.084.354,97**

**Lavorazioni di cui si compone l'intervento:**

LAVORAZIONE	CATEGORIA		CLASS.	IMPORTO LAVORI (EURO)
Edifici civili industriali	OG1	Prevalente e subappaltabile fino al 30%	VIII	€ 34.018.430,59
Impianti termico condizionamento	OS28	Scorporabile e subappaltabile fino al 100%	VI	€ 8.354.256,60
Impianto elettrico e speciali	OS30	Scorporabile e subappaltabile fino al 30%	VI	€ 8.288.111,71
Idrico sanitario-cucine-antincendio	OS3	Scorporabile e subappaltabile fino al 100%	IV	€ 1.296.353,37
Impianti elevatori e trasporti bagagli	OS4	Scorporabile e subappaltabile fino al 100%	IV	€ 1.354.680,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso				- € 2.084.354,97
<b>IMPORTO A BASE D'ASTA</b>				<b>€ 51.227.477,30</b>